

PERSONALVORSORGESTIFTUNG DER FELDSCHLÖSSCHEN-GETRÄNKEGRUPPE

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2025

In vigore dal 1° gennaio 2025

LAVS	Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
LPGA	Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
LPP	Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
OPP2	Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LFLP	Legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LAI	Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
AI	Assicurazione per l'invalidità
LAM	Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare
CO	Codice svizzero delle obbligazioni del 30 marzo 1911
LUD	Legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
CC	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
LAINF	Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni
PPA	Promozione della proprietà di abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (art. 30 segg. LPP e art. 331d segg. CO)

Per ragioni di leggibilità si usa il maschile a titolo generico.

INDICE

	Pagina
1. DISPOSIZIONI GENERALI	1
1.1. Nome / sede	1
1.2. Scopo della fondazione	1
1.3. Affiliazione di società	1
1.4. LPP	1
1.5. Struttura della previdenza	1
1.6. Regolamento	2
1.7. Cerchia degli assicurati	2
1.8. Inizio	3
1.8.1. Inizio della copertura previdenziale, iscrizione	3
1.8.2. Prestazione di uscita da precedenti rapporti previdenziali	3
1.9. Età	4
1.9.1. Età determinante	4
1.9.2. Età di riferimento	4
1.9.3. Età di pensionamento flessibile	4
1.10. Determinazione del salario assicurato	4
1.10.1. Salario annuo	4
1.10.2. Salario assicurato	4
1.11. Scelta e cambiamento del piano previdenziale	5
1.12. Condizioni di ammissione, esame dello stato di salute, riserve	5
1.13. Congedo	5
1.14. Trattamento fiscale	6
1.15. Scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro	6
2. FINANZIAMENTO	8
2.1. Principio	8
2.2. Obbligo contributivo	8
2.3. Versamento e riscossione dei contributi, interessi di mora	8
2.4. Ammontare dei contributi	9
2.5. Riscatti	9
2.6. Riscatti in vista del pensionamento anticipato	10
2.7. Equilibrio finanziario e misure di risanamento	11
2.8. Riserve dei contributi dei datori di lavoro	12
2.9. Accantonamenti tecnici	12
2.10. Investimenti patrimoniali	12
3. PRESTAZIONI DELLA PREVIDENZA PER LA VECCHIAIA	13
3.1. Rendita di vecchiaia	13
3.2. Avere di vecchiaia	13
3.3. Pensionamento flessibile	14
3.4. Pensionamento parziale	14
3.5. Rendita transitoria	14
3.6. Liquidazione in capitale	15
3.7. Rendite per figli di pensionati	15
4. PRESTAZIONI DELLA PREVIDENZA RISCHIO	16
4.1. Rendite di invalidità	16
4.2. Rendite per figli di invalidi	17
4.3. Prestazioni per i superstiti	17
4.4. Rendita per il coniuge superstite	18
4.5. Rendita per il convivente superstite	19

4.6.	Rendita per orfani	19
4.7.	Prestazioni per i coniugi divorziati	20
4.8.	Capitale di decesso	20
4.9.	Capitale di decesso da riscatti volontari	21
5.	DISPOSIZIONI COMUNI SULLE PRESTAZIONI	22
5.1.	Riduzione delle prestazioni per colpa grave	22
5.2.	Sovraindennizzo e coordinamento con altre assicurazioni sociali	22
5.2.1.	Riduzione prima del raggiungimento dell'età di riferimento	22
5.2.2.	Riduzione delle prestazioni di vecchiaia che sostituiscono quelle di invalidità e delle prestazioni per i superstiti	22
5.2.3.	Disposizioni comuni alle regole di riduzione	23
5.3.	Obbligo di prestazione anticipata	23
5.4.	Surrogazione	24
5.5.	Versamento delle prestazioni di previdenza, luogo dell'adempimento	24
5.6.	Liquidazione in capitale per somme esigue	25
5.7.	Giustificazione del diritto alle prestazioni	25
5.8.	Cessione e costituzione in pegno	25
5.9.	Restituzione di prestazioni ricevute indebitamente	25
5.10.	Adeguamento delle rendite correnti all'evoluzione dei prezzi	25
6.	CASO DI LIBERO PASSAGGIO	26
6.1.	Prestazione di uscita	26
6.2.	Trasferimento e versamento della prestazione di uscita	26
6.3.	Mantenimento della previdenza sotto altra forma	26
6.4.	Pagamento in contanti	26
6.5.	Conteggio e informazione	27
6.6.	Calcolo della prestazione di uscita	27
6.6.1.	Diritto ordinario	27
6.6.2.	Importo minimo all'uscita dalla fondazione	27
6.6.3.	Garanzia della previdenza obbligatoria	28
6.7.	Divorzio	28
6.8.	Liquidazione parziale o totale	29
6.9.	Mantenimento delle prestazioni di rischio	29
7.	PROMOZIONE DELLA PROPRIETÀ DI ABITAZIONI	30
7.1.	Costituzione in pegno	30
7.2.	Prelievo anticipato	30
7.3.	Regolamento per la promozione della proprietà di abitazioni	30
8.	ORGANIZZAZIONE	31
8.1.	Consiglio di fondazione	31
8.1.1.	Compiti	31
8.1.2.	Amministrazione paritetica	31
8.1.3.	Riunioni	31
8.1.4.	Decisioni	32
8.2.	Esercizio, controllo, vigilanza	32
8.2.1.	Esercizio e giorno di riferimento	32
8.2.2.	Ufficio di revisione	32
8.2.3.	Perito in materia di previdenza professionale	32
8.2.4.	Vigilanza	33
9.	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	34
9.1.	Informazione	34
9.2.	Obbligo del segreto	34

9.3.	Prescrizione dei diritti	34
9.4.	Conservazione dei documenti relativi alla previdenza	34
9.5.	Obbligo d'informazione e di notifica, comunicazione di informazioni, protezione dei dati	35
9.6.	Disposizioni sulla protezione dei dati	36
9.7.	Controversie, foro competente	37
9.8.	Modifiche del regolamento	37
9.9.	Entrata in vigore	37
9.10.	Applicazione	37

ALLEGATO

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. Nome / sede

Ai sensi dell'articolo 80 segg. del Codice civile (CC), dell'articolo 331 del Codice delle obbligazioni (CO), dell'articolo 48 capoverso 2 e dell'articolo 49 capoverso 2 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) è costituita una fondazione denominata "Personalvorsorgestiftung der Feldschlösschen-Getränkegruppe".

La fondazione ha sede a Rheinfelden, nel Cantone di Argovia. Previa approvazione dell'autorità di vigilanza, il Consiglio di fondazione può trasferire la sede in un'altra località della Svizzera.

1.2. Scopo della fondazione

La fondazione ha lo scopo di attuare la previdenza professionale nel quadro della LPP e delle pertinenti disposizioni esecutive, ossia di assicurare contro le conseguenze economiche della vecchiaia, del decesso e dell'invalidità i dipendenti – nonché i loro familiari e superstiti – della Feldschlösschen Getränke Holding AG (di seguito denominata "azienda") e delle società ad essa strettamente legate sul piano economico o finanziario, che hanno aderito alla fondazione.

La fondazione può estendere l'attività previdenziale oltre i limiti delle prestazioni LPP.

1.3. Affiliazione di società

Per l'affiliazione di società viene stipulato un contratto di adesione scritto da sottoporre per conoscenza all'autorità di vigilanza.

1.4. LPP

La fondazione è iscritta nel registro della previdenza professionale del Cantone di Argovia ed è posta sotto la vigilanza dell'Ufficio della previdenza professionale del Cantone di Argovia (BVSA).

Le prestazioni minime previste dalla LPP sono in ogni caso garantite.

La fondazione tiene conti di vecchiaia individuali in conformità all'articolo 11 OPP2. Da questi conti risulta l'aver di vecchiaia acquisito nel settore obbligatorio in virtù della LPP (calcolo di conformità). Sono considerati componenti dell'aver di vecchiaia anche gli interessi risultanti da un tasso superiore al tasso minimo LPP.

1.5. Struttura della previdenza

Il piano di previdenza si articola in

- un'assicurazione di rischio contro i rischi di decesso e di invalidità (di seguito denominata "previdenza rischio") e
- un'assicurazione di vecchiaia intesa come assicurazione di risparmio (di seguito denominata "previdenza per la vecchiaia").

Per la previdenza rischio prima dell'età di riferimento si applica il sistema del primato delle prestazioni.

Per la previdenza per la vecchiaia si applica il sistema del primato dei contributi.

1.6. **Regolamento**

Il presente Regolamento di previdenza (di seguito denominato "regolamento") è stato emanato dal Consiglio di fondazione in conformità all'articolo 3 dello Statuto della fondazione e approvato dall'autorità di vigilanza.

Il regolamento definisce il genere e l'estensione delle prestazioni previdenziali, l'obbligo contributivo e il finanziamento in generale.

Il Consiglio di fondazione può emanare regolamenti complementari, direttive e istruzioni aggiuntive.

Per i casi non disciplinati dal regolamento, il Consiglio di fondazione adotta decisioni che si allineano per quanto possibile allo scopo della fondazione e alle disposizioni regolamentari.

1.7. **Cerchia degli assicurati**

Il datore di lavoro è tenuto a sottoporre alla previdenza professionale, nel quadro della fondazione e conformemente al presente regolamento, tutti i dipendenti che hanno compiuto 17 anni e il cui salario annuo è superiore all'importo limite di cui all'articolo 2 LPP (allegato 1).

I dipendenti assunti a tempo determinato e i dipendenti a retribuzione oraria devono essere assoggettati se:

- il rapporto di lavoro viene prolungato senza interruzione oltre i tre mesi: in tal caso il dipendente è assoggettato alla previdenza professionale secondo il presente regolamento dal momento in cui viene concordato il prolungamento;
- se più impieghi per lo stesso datore di lavoro durano complessivamente più di tre mesi e non vi sono interruzioni di oltre tre mesi: in tal caso il dipendente è assoggettato alla previdenza professionale secondo il presente regolamento dal quarto mese di lavoro; se prima dell'inizio dell'attività si concorda tuttavia che la durata del rapporto o dell'impiego oltrepasserà i tre mesi, il dipendente è assoggettato alla previdenza professionale secondo il presente regolamento fin dall'inizio del rapporto lavorativo.

Non sono assoggettati alla previdenza professionale secondo il presente regolamento:

- i dipendenti che sono invalidi almeno in misura del 70 per cento ai sensi dell'assicurazione invalidità (AI) e le persone il cui rapporto di assicurazione è prorogato provvisoriamente secondo l'articolo 26a LPP;
- i dipendenti che esercitano un'attività accessoria e sono già assoggettati all'assicurazione obbligatoria per un'attività lucrativa principale oppure che esercitano un'attività lucrativa indipendente a titolo principale.

I dipendenti con un'incapacità parziale al guadagno al momento dell'assoggettamento alla previdenza professionale sono assicurati soltanto per la parte corrispondente al grado di incapacità al guadagno, a condizione che il salario annuo sia superiore ai seguenti importi (l'importo limite inferiore è indicato nell'allegato 1):

Grado di invalidità inferiore al 40%	importo limite inferiore
Grado di invalidità pari o superiore al 40%	l'importo limite inferiore è ridotto in misura corrispondente al diritto alla rendita (art. 4.1.)

Grado di invalidità pari o superiore al 70%

nessun assoggettamento alla
previdenza professionale secondo
il presente regolamento

La fondazione non offre alle persone impiegate a tempo parziale la possibilità di assicurare a titolo facoltativo la quota di salario percepita da datori di lavoro non affiliati alla fondazione o conseguita con un'attività lucrativa indipendente.

Previa approvazione del datore di lavoro e della fondazione, un assicurato distaccato all'estero può rimanere assoggettato per un periodo determinato nei limiti delle disposizioni di legge in materia.

I dipendenti non attivi in Svizzera o la cui attività nel nostro Paese non presenta probabilmente un carattere durevole e che sono già sufficientemente assicurati all'estero sono esentati dalla previdenza obbligatoria ai sensi del presente regolamento a condizione che ne facciano domanda alla fondazione.

Le unioni domestiche registrate ai sensi della pertinente legge federale (LUD) sono parificate al matrimonio nel quadro delle disposizioni del regolamento previdenziale. Le persone che vivono in unione domestica registrata hanno gli stessi obblighi e diritti dei coniugi ai sensi del presente regolamento. L'assicurato è tenuto a comunicare senza indugio alla fondazione la registrazione di un'unione domestica o lo scioglimento di un'unione domestica registrata. I prelievi concessi indebitamente perché l'interessato aveva ommesso di comunicare tale informazione devono essere restituiti.

1.8. Inizio

1.8.1. Inizio della copertura previdenziale, iscrizione

La copertura previdenziale ai sensi del presente regolamento inizia il giorno in cui comincia il rapporto di lavoro oppure in cui nasce il diritto al salario, in ogni caso però dal momento in cui il lavoratore si avvia al lavoro. Va inoltre considerato quanto esposto qui di seguito.

La copertura previdenziale per i rischi di decesso e di invalidità inizia al più presto il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello in cui si compiono 17 anni. La previdenza per la vecchiaia inizia al più presto il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello in cui si compiono 19 anni.

L'iscrizione degli assicurati è effettuata dal datore di lavoro.

1.8.2. Prestazione di uscita da precedenti rapporti previdenziali

La prestazione di uscita da precedenti rapporti previdenziali e i capitali provenienti da istituti di libero passaggio vengono trasferiti alla fondazione e impiegati per migliorare le prestazioni di vecchiaia.

L'assicurato deve permettere alla fondazione di consultare i conteggi della prestazione di uscita trasferita al precedente rapporto previdenziale. È inoltre tenuto a comunicare alla fondazione il nome di precedenti istituti di libero passaggio e a informarla sulla forma scelta per mantenere la protezione previdenziale.

La fondazione può esigere per conto dell'assicurato il trasferimento della prestazione di uscita dal precedente rapporto previdenziale e del capitale costituito a titolo di mantenimento della protezione previdenziale.

1.9. **Età**

1.9.1. **Età determinante**

L'età determinante per i calcoli e l'assoggettamento alla previdenza per la vecchiaia risulta dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita. L'anno di età immediatamente successivo è raggiunto il 1° gennaio.

1.9.2. **Età di riferimento**

L'età di riferimento è raggiunta il primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno d'età.

1.9.3. **Età di pensionamento flessibile**

Sono ammesse deroghe all'età di riferimento.

Il pensionamento anticipato è possibile al più presto il primo giorno del mese successivo al compimento del 58° anno d'età. Il versamento anticipato di una prestazione di vecchiaia è considerato un caso di previdenza soltanto nella misura in cui l'assicurato fa effettivamente valere il proprio diritto a tale prestazione. In caso di versamento anticipato di una parte della prestazione di vecchiaia, il diritto alla prestazione di uscita si riduce proporzionalmente. Se al momento dell'uscita dalla fondazione ha già raggiunto o superato l'età minima per il pensionamento anticipato, non esercita un'attività lucrativa e non è annunciato come disoccupato, l'assicurato ha diritto soltanto al versamento della prestazione di vecchiaia regolamentare.

In caso di proseguimento dell'attività lavorativa oltre l'età di riferimento, la previdenza può essere mantenuta su richiesta dell'assicurato fino alla conclusione dell'attività lucrativa, ma al massimo per cinque anni dopo l'età di riferimento [primo giorno del mese successivo al compimento del 70° anno di età].

1.10. **Determinazione del salario assicurato**

1.10.1. **Salario annuo**

Il salario annuo corrisponde al salario AVS determinante concordato il 1° aprile di un anno o all'inizio del rapporto di lavoro. Se il dipendente è occupato presso un datore di lavoro affiliato per un periodo inferiore a un anno, è considerato salario annuo il salario AVS determinante che avrebbe percepito per un anno intero d'occupazione. I salari da considerare e le componenti salariali occasionali sono indicati nell'allegato 6 specialmente predisposto per l'azienda e per ogni società affiliata.

Il salario AVS determinante per il calcolo del salario assicurato non è limitato verso l'alto.

1.10.2. **Salario assicurato**

Il salario assicurato corrisponde al salario annuo, dedotto un importo di coordinamento. L'importo di coordinamento è indicato nell'allegato 1. Il salario assicurato vale dal 1° aprile al 31 marzo dell'anno successivo. Ammonta al minimo a un ottavo della rendita di vecchiaia massima dell'AVS valida al momento del calcolo (indipendentemente dal tasso di occupazione). I cambiamenti di salario concordati nel corso dell'anno sono presi in considerazione. Il salario assicurato è limitato al decuplo dell'importo limite superiore (cfr. allegato 1).

Se il salario annuo diminuisce temporaneamente per malattia, infortunio, disoccupazione, maternità, paternità o per motivi analoghi, il salario assicurato è mantenuto almeno per il periodo in cui il datore di lavoro è tenuto a versare il salario (art. 324a CO) oppure per il periodo di congedo maternità secondo l'articolo 329f CO, di congedo paternità secondo l'articolo

329q CO o di congedo di assistenza secondo l'articolo 329i CO, sempre che l'assicurato non richieda una riduzione.

Se, dopo il compimento del 58° anno di età, il salario è ridotto al massimo della metà, l'assicurato può chiedere di mantenere la previdenza al livello del precedente salario assicurato. La previdenza è mantenuta al livello del precedente salario assicurato al massimo fino al raggiungimento dell'età di riferimento. La ripartizione dei contributi è disciplinata alla cifra 2.3.

1.11. Scelta e cambiamento del piano previdenziale

Nel quadro della previdenza per la vecchiaia, l'assicurato può scegliere tra due piani: il piano di base e il piano plus. Le due opzioni si distinguono esclusivamente per l'importo dei contributi di vecchiaia a carico dell'assicurato. Nel piano di base i contributi di vecchiaia sono ripartiti nella misura del 40 per cento per il dipendente e del 60 per cento per il datore di lavoro. Nel piano plus, dipendente e datore di lavoro pagano gli stessi contributi di vecchiaia.

Al momento dell'assunzione, l'assicurato entra a far parte del piano di base. Egli può chiedere in qualsiasi momento di cambiare piano facendone richiesta scritta alla fondazione. Il cambiamento diventa di regola effettivo all'inizio del mese successivo. Il giorno esatto viene comunicato per iscritto all'assicurato.

1.12. Condizioni di ammissione, esame dello stato di salute, riserve

La fondazione può esigere che l'assicurato rilasci una dichiarazione sul proprio stato di salute e che si sottoponga, se necessario, a una visita del medico di fiducia i cui costi sono a carico della fondazione. Se, al momento dell'assoggettamento alla previdenza, lo stato di salute dell'assicurato non è ineccepibile, le prestazioni di decesso e/o invalidità possono essere ridotte fino a quelle minime previste dalla LPP o può essere formulata una riserva. Entro quattro settimane dalla valutazione dello stato di salute, la fondazione comunica all'assicurato se applica una riserva o no. La riserva decade quando viene certificato che l'assicurato presenta uno stato di salute ineccepibile, in ogni caso al massimo dopo cinque anni. Se il rischio oggetto della riserva si concretizza entro il termine della riserva, non vengono corrisposte le prestazioni sottoposte a tale riserva fino al termine della previdenza. La protezione previdenziale acquisita con la prestazione d'uscita conferita non può essere ridotta da una nuova riserva per ragioni di salute. Il tempo di riserva già trascorso nel precedente istituto di previdenza deve essere computato sulla nuova riserva.

Se un caso di previdenza subentra prima dell'esame medico richiesto, le prestazioni che sarebbero state ridotte o poste sotto riserva in base allo stato di salute possono essere limitate alle prestazioni minime legali.

Se nella dichiarazione sullo stato di salute l'assicurato fornisce indicazioni inesatte o incomplete, si rende colpevole di reticenza. In questo caso la fondazione può escluderlo dal contratto di previdenza sovraobbligatoria o dalle prestazioni di rischio nel termine di sei mesi a contare dal momento in cui è venuta a conoscenza con certezza della violazione dell'obbligo di dichiarazione. Se il caso di previdenza è subentrato precedentemente, la fondazione può ridurre o negare le prestazioni.

1.13. Congedo

I congedi non pagati di durata inferiore a un mese per anno solare non devono essere notificati alla fondazione. La previdenza viene mantenuta al livello raggiunto prima del congedo non pagato. L'incasso resta invariato.

I congedi non pagati di durata superiore a un mese e di 12 mesi al massimo devono essere notificati alla fondazione prima del loro inizio. Per i congedi non pagati di 12 mesi al massimo

viene mantenuto il rapporto di previdenza per i rischi di morte e invalidità. Il processo di risparmio non è mantenuto.

1.14. Trattamento fiscale

I contributi del datore di lavoro, i conferimenti alla riserva dei contributi del datore di lavoro, i contributi e i riscatti dei dipendenti sono deducibili dalle imposte dirette della Confederazione, del Cantone e del Comune.

I contributi dedotti dal salario degli assicurati devono essere indicati nel certificato di salario; gli altri contributi vanno attestati dalla fondazione.

In casi particolari la fondazione può indicare all'assicurato che è esplicitamente tenuto a procedere ad accertamenti con l'autorità fiscale competente.

Le prestazioni della fondazione sono imponibili integralmente come reddito per le imposte dirette della Confederazione, del Cantone e del Comune. La fondazione notifica all'Amministrazione federale delle contribuzioni il versamento delle prestazioni, sia esso avvenuto sotto forma di rendita o di capitale.

1.15. Scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro

L'assicurato che, dopo il compimento dei 58 anni, cessa di essere assoggettato alla previdenza professionale a causa dello scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro può andare in pensionamento anticipato o chiedere il mantenimento della previdenza conformemente a quanto previsto qui di seguito. Se sceglie la seconda opzione, l'assicurato informa per iscritto la fondazione entro la data di uscita dalla previdenza, fornendo la prova che il rapporto di lavoro è stato sciolto dal datore di lavoro. Inoltre comunica alla fondazione in quale misura intende mantenere la previdenza in conformità a quanto esposto nei seguenti paragrafi.

L'assicurato può scegliere se vuole mantenere solo la previdenza rischio o se desidera continuare anche la previdenza per la vecchiaia. La soluzione scelta può essere modificata una volta per anno civile. La modifica entra in vigore alla fine del mese successivo. L'aver di vecchiaia rimane nella fondazione anche se l'assicurato decide di non mantenere la previdenza per la vecchiaia.

L'assicurato può chiedere una volta sola che per l'intera previdenza venga assicurato un salario inferiore all'ultimo salario assicurato.

L'assicurato paga mensilmente l'intero contributo di rischio (quota del datore di lavoro e quota del dipendente). Se ha scelto di mantenere la previdenza per la vecchiaia, versa anche la totalità dei contributi di vecchiaia. Gli importi sono dovuti entro la fine del mese successivo.

Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, la fondazione versa la prestazione di uscita limitatamente all'importo che può essere utilizzato per riacquistare le prestazioni regolamentari complete. Se la parte della prestazione di uscita non utilizzata per riacquistare prestazioni rimane nella fondazione, il salario assicurato viene ridotto in proporzione alla parte della prestazione di uscita trasferita.

Il mantenimento della previdenza termina quando si verifica il rischio di morte o invalidità, quando l'assicurato raggiunge l'età di riferimento, se il salario assicurato è inferiore alla soglia d'entrata LPP o se nella fondazione non rimane nessuna prestazione di uscita dell'assicurato. In caso di entrata in un nuovo istituto di previdenza, il mantenimento della previdenza termina se per riacquistare tutte le prestazioni regolamentari sono necessari oltre due terzi dell'aver di vecchiaia.

L'assicurato può disdire il mantenimento della previdenza in qualsiasi momento per la fine del mese successivo. La fondazione può disdire il mantenimento della previdenza per la fine del mese successivo se il pagamento non viene effettuato entro 10 giorni dopo un unico sollecito.

Gli assicurati che mantengono la previdenza in virtù di quanto su esposto hanno i medesimi diritti delle persone che sono assicurate nello stesso collettivo in base a un rapporto di lavoro, in particolare per quanto concerne l'interesse, l'aliquota di conversione, i contributi, eventuali contributi di risanamento e i versamenti effettuati dal datore di lavoro precedente o da un terzo. Le condizioni per i riscatti, il diritto o l'obbligo di rimborsare prelievi anticipati per l'acquisto di un'abitazione a uso proprio, gli adeguamenti legislativi e regolamentari sono gli stessi che per il collettivo.

Se il mantenimento della previdenza è durato più di due anni, le prestazioni di vecchiaia sono versate sotto forma di rendita; il versamento anticipato o la costituzione in pegno della prestazione di uscita non sono più possibili.

2. FINANZIAMENTO

2.1. Principio

Le prestazioni sono finanziate dai contributi annui del datore di lavoro e degli assicurati e dal rendimento del patrimonio della fondazione.

2.2. Obbligo contributivo

Per l'assicurato e il datore di lavoro l'obbligo contributivo inizia con l'assoggettamento alla previdenza professionale secondo il presente regolamento e dura fino al decesso dell'assicurato o fino al termine del rapporto previdenziale, al massimo comunque fino al raggiungimento dell'età di riferimento.

Nel periodo in cui un assicurato percepisce prestazioni di invalidità ai sensi del presente regolamento, l'obbligo contributivo viene meno proporzionalmente all'entità del diritto alla rendita. Analogamente l'obbligo contributivo viene meno se vengono versate rendite di invalidità a norma della LAINF o della LAM e il grado di incapacità al guadagno è pari almeno al 40 per cento. In questi casi i contributi mancanti sono a carico della fondazione.

Se la fondazione deve versare retroattivamente una rendita di invalidità a una persona non più affiliata, i contributi di rischio nel periodo dall'uscita all'inizio del versamento da parte della fondazione sono a carico dell'assicurato e del datore di lavoro. I contributi sono detratti dalla rendita.

In caso di congedo non pagato la previdenza rischio è mantenuta per un periodo massimo di 12 mesi. L'assicurato paga l'intero contributo di rischio (quota del datore di lavoro e quota del dipendente). Il processo di risparmio non è mantenuto.

2.3. Versamento e riscossione dei contributi, interessi di mora

Il datore di lavoro versa alla fondazione l'integralità dei contributi. Deduce dodici quote mensili dal salario del dipendente o dall'importo percepito in sostituzione del salario. I contributi dei dipendenti e del datore di lavoro sono fatturati mensilmente dalla fondazione e vanno versati entro 30 giorni. In caso di ritardi nel versamento dei contributi sono dovuti interessi di mora alla fondazione.

I contributi degli assicurati il cui salario diminuisce di al massimo la metà dopo il 58° anno di età e che decidono di mantenere la previdenza al livello del precedente salario assicurato sono dovuti come segue e vengono dedotti dal datore di lavoro dalla parte di salario sottoposta all'assicurazione obbligatoria:

- i contributi dovuti per la parte di salario che sottostà all'assicurazione obbligatoria sono finanziati dal dipendente e dal datore di lavoro conformemente alla cifra 2.4
- i contributi dovuti per la parte di salario che sottostà all'assicurazione facoltativa sono finanziati esclusivamente dal dipendente.

L'assicurato che beneficia di un congedo non pagato deve versare integralmente il contributo di rischio per tutta la durata del congedo. Le scadenze per il versamento sono definite di caso in caso prima dell'inizio del congedo non pagato.

2.4. Ammontare dei contributi

I contributi si compongono di un contributo di vecchiaia per il finanziamento della previdenza per la vecchiaia e di un contributo di rischio per il finanziamento delle prestazioni di decesso e di invalidità prima del raggiungimento dell'età di riferimento.

I contributi di rischio sono finanziati in misura del 40 per cento dall'assicurato e in misura del 60 per cento dal datore di lavoro.

Nel piano di base i contributi di vecchiaia sono finanziati per il 40 per cento dall'assicurato e per il 60 per cento dal datore di lavoro. Nel piano Plus l'importo dei contributi di vecchiaia versati dal datore di lavoro è identico a quello versato per il piano di base. L'assicurato invece versa contributi di vecchiaia pari a quelli del datore di lavoro.

I contributi sono riportati sotto forma di tabella nell'allegato 3.

In un dato periodo, il contributo del datore di lavoro deve corrispondere almeno alla somma dei contributi degli assicurati. Può essere fissata una quota più elevata a carico del datore di lavoro, ma solo con il suo consenso.

Per le persone il cui salario diminuisce di al massimo la metà dopo il 58° anno di età, la parità dei contributi non è applicabile ai contributi destinati al mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato, purché tali contributi riguardino la parte di salario per la quale l'assicurazione deve essere mantenuta e che non è assicurata dalla rimanente attività lucrativa. Questi contributi sono interamente a carico dell'assicurato.

In caso di proseguimento dell'attività lucrativa oltre l'età di riferimento non sono più prelevati contributi.

2.5. Riscatti

Quando l'assicurato ha superato 20 anni, egli e/o il datore di lavoro può in qualsiasi momento acquistare prestazioni di vecchiaia mediante versamenti volontari fino a concorrenza dell'importo massimo fissato nel piano previdenziale in vigore al momento del riscatto. Con questi versamenti volontari l'aver di vecchiaia non può risultare più elevato rispetto all'aver di vecchiaia che sarebbe stato raggiunto se dal 1° gennaio successivo al compimento del 20° anno d'età fossero stati versati i contributi di vecchiaia regolamentari previsti dal piano previdenziale sulla base del salario assicurato al momento del riscatto. Fa stato la scala di riscatto di cui all'allegato 3 valida per il piano previdenziale scelto.

Le prestazioni risultanti da un riscatto non possono essere ritirate sotto forma di capitale prima di tre anni.

Se sono stati effettuati prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà di abitazioni, si può procedere a riscatti soltanto dopo il rimborso di tali prelievi. Se il rimborso non è più possibile, si possono effettuare riscatti a condizione che tali versamenti, sommati ai prelievi anticipati, non superino l'aver di vecchiaia massimo consentito dal regolamento al momento del riscatto.

I riscatti in caso di divorzio restano possibili entro i limiti della prestazione di uscita trasferita.

Prima di effettuare un versamento a titolo di riscatto, l'assicurato deve fare una dichiarazione secondo cui

- l'importo che prevede di versare, sommato all'avere detenuto in un istituto di previdenza del pilastro 3a, non supera l'avere di vecchiaia massimo consentito nel pilastro 3a per i lavoratori dipendenti
- l'importo che prevede di versare, sommato a eventuali averi di libero passaggio, non supera l'importo massimo della somma di riscatto.

Sono fatte salve restrizioni per le persone provenienti dall'estero che non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera.

Per una persona assicurata che percepisce o ha già percepito prestazioni di vecchiaia e che successivamente riprende un'attività lucrativa o aumenta nuovamente il proprio grado di occupazione, l'importo massimo della somma di riscatto viene ridotto nella misura delle prestazioni di vecchiaia già percepite.

L'assicurato è tenuto a chiarire con l'autorità fiscale competente la deducibilità fiscale dei riscatti, di qualsiasi natura essi siano. La fondazione non si assume nessuna responsabilità per i riscatti effettuati e le conseguenze fiscali che ne derivano.

La fondazione può chiedere i relativi giustificativi. La fondazione può restituire in qualsiasi momento riscatti effettuati indebitamente.

2.6. Riscatti in vista del pensionamento anticipato

L'assicurato può compensare del tutto o in parte le riduzioni di rendita dovute al pensionamento anticipato con contributi propri, sempre che abbia acquistato le prestazioni massime secondo l'allegato 3 in base al piano di risparmio in vigore al momento del riscatto. I contributi sono accreditati sul conto supplementare «Pensionamento anticipato». L'importo è calcolato secondo l'allegato 4 («Riscatto per il pensionamento anticipato») in base al piano di risparmio in vigore al momento del riscatto.

I riscatti effettuati in vista del pensionamento anticipato sono accreditati su un conto supplementare specifico, remunerati allo stesso tasso d'interesse dell'avere di vecchiaia e, in caso di uscita prima dell'insorgere di un caso di previdenza, versati come prestazione d'uscita.

Gli averi del pilastro 3a derivanti da un'attività lucrativa indipendente, gli averi di libero passaggio che non hanno dovuto essere trasferiti alla fondazione e i capitali di vecchiaia che superano l'importo massimo ammesso dal regolamento vengono computati secondo le disposizioni di legge. Prima di procedere al riscatto, l'assicurato deve presentare i documenti e i certificati richiesti dalla fondazione.

Se l'assicurato ha effettuato degli acquisti per compensare la riduzione delle prestazioni imputabile al pensionamento anticipato ma non va in pensione anzitempo, dal momento in cui raggiunge l'età minima di pensionamento non si possono più prelevare contributi di vecchiaia finché il capitale di vecchiaia sommato al saldo del conto supplementare per il pensionamento anticipato non supera il capitale di vecchiaia massimo possibile sommato al totale dei contributi di vecchiaia rimanenti, senza interessi.

Se l'assicurato ha effettuato degli acquisti per compensare la riduzione delle prestazioni imputabile al pensionamento anticipato ma diventa invalido o muore prima del pensionamento, il saldo del conto supplementare viene corrisposto in una volta a titolo di liquidazione di capitale. In caso di decesso trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4.8.

La rendita di vecchiaia versata dalla fondazione (o il rispettivo capitale) ammonta in ogni caso al massimo al 105 per cento della rendita corrisposta all'età di riferimento, calcolata sulla base del capitale di vecchiaia finanziato con contributi ordinari.

2.7. Equilibrio finanziario e misure di risanamento

Se la verifica periodica del perito in materia di previdenza professionale rivela una copertura insufficiente, il Consiglio di fondazione deve adottare le misure necessarie per rimediarvi.

Un istituto si trova in situazione di copertura insufficiente quando alla data di chiusura del bilancio il capitale attuariale di previdenza necessario, calcolato dal perito in materia di previdenza professionale secondo principi riconosciuti, non è coperto dal patrimonio di previdenza disponibile.

È ammessa una copertura insufficiente temporanea, e quindi una deroga di durata limitata al principio della sicurezza garantita in qualsiasi momento, se:

- vi è la garanzia che le prestazioni previste dal regolamento possono essere versate al momento in cui sono esigibili; e
- la fondazione adotta le misure necessarie per risanare la copertura insufficiente entro un termine adeguato.

In caso di copertura insufficiente, la fondazione deve informare l'autorità di vigilanza, i datori di lavoro, gli assicurati e i beneficiari di rendite in merito all'entità e alle cause di tale insufficienza e alle misure adottate. La comunicazione deve essere effettuata al più tardi quando la copertura insufficiente è constatata in base al conto annuale.

La fondazione deve provvedere da sé a riassorbire l'importo scoperto. Il fondo di garanzia interviene solo se la fondazione è insolvente.

In caso di copertura insufficiente, il Consiglio di fondazione analizza la situazione della fondazione, considerando in particolare le strutture del suo patrimonio e dei suoi impegni e l'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendite. Nella sua analisi si basa soprattutto sui rapporti del perito in materia di previdenza professionale, dell'organo di revisione e degli amministratori patrimoniali. Le misure da adottare devono essere proporzionate, adeguate all'entità dello scoperto ed essere integrate in una concezione globale equilibrata. Devono inoltre essere idonee a sanare la copertura insufficiente entro un termine adeguato.

Durante il periodo di copertura insufficiente, la fondazione può:

- limitare temporaneamente o quantitativamente oppure negare il prelievo anticipato, se quest'ultimo è destinato al rimborso di un prestito ipotecario; questa opzione è possibile soltanto durante il periodo di sottocopertura; in caso di restrizione o negazione del prelievo anticipato, la fondazione deve informare l'assicurato sulla durata e sull'entità della misura;
- applicare un tasso d'interesse ridotto o nullo informandone gli assicurati e l'autorità di vigilanza; se il Consiglio di fondazione opta per un tasso d'interesse ridotto o nullo, tale tasso va applicato anche per la remunerazione dell'importo minimo giusta l'articolo 17 LFLP; inoltre il tasso d'interesse può essere stabilito solo quando è noto il risultato di esercizio dell'anno di riferimento.

Se le misure summenzionate non consentono di riassorbire l'importo scoperto, la fondazione può, durante il periodo di copertura insufficiente:

- riscuotere contributi di risanamento dai datori di lavoro e dai dipendenti; il contributo del datore di lavoro deve essere almeno pari alla somma dei contributi dei dipendenti;
- riscuotere contributi di risanamento dai beneficiari di rendite; il contributo è detratto dalle rendite correnti; può essere prelevato soltanto sulla parte della rendita corrente che, negli ultimi dieci anni prima dell'introduzione di questa misura, è risultata da aumenti non prescritti da disposizioni legali o regolamentari; l'importo delle rendite nel momento in cui sorge il diritto alla rendita rimane in ogni caso garantito; le prestazioni della previdenza obbligatoria non possono essere ridotte.

Qualora le misure di cui sopra si rivelassero insufficienti, la fondazione può, durante il periodo di copertura insufficiente, ma per cinque anni al massimo, applicare un tasso d'interesse inferiore a quello minimo previsto dalla LPP. La riduzione del tasso d'interesse non può superare lo 0,5 per cento.

Le decisioni con conseguenze finanziarie per il datore di lavoro sono subordinate al consenso di quest'ultimo, che deve essere fornito alla fondazione in forma scritta.

2.8. Riserve dei contributi dei datori di lavoro

I contributi dei datori di lavoro possono provenire dai loro fondi o da riserve di contributi della fondazione alimentate appositamente dai datori di lavoro e conteggiate separatamente. In merito all'impiego di tali riserve decide la direzione del rispettivo datore di lavoro.

In caso di copertura insufficiente, i datori di lavoro sono autorizzati a effettuare versamenti su un conto speciale a titolo di riserve dei contributi dei datori di lavoro gravate da rinuncia all'utilizzazione, come pure a trasferirvi fondi della riserva ordinaria dei loro contributi. I versamenti non devono superare l'importo scoperto e non maturano interessi. Non possono essere utilizzati per prestazioni, né costituiti in pegno, ceduti o ridotti in altro modo. Non è possibile uno scioglimento parziale anticipato delle riserve.

Se, dopo il trasferimento della riserva con rinuncia all'utilizzazione, le riserve ordinarie di contributi del datore di lavoro superano il quintuplo dei contributi annui del datore di lavoro, l'importo eccedente deve essere computato con i crediti da contributi o con altri crediti della fondazione nei confronti del datore di lavoro. Anche le prestazioni facoltative del datore di lavoro vanno prelevate da queste riserve fino al raggiungimento del limite summenzionato.

2.9. Accantonamenti tecnici

La fondazione effettua accantonamenti tecnici in conformità al pertinente regolamento.

L'ammontare di questi accantonamenti è determinato ogni anno dal perito in materia di previdenza professionale.

2.10. Investimenti patrimoniali

Il patrimonio della fondazione è investito e gestito in conformità alle prescrizioni legali. Il Consiglio di fondazione fissa i principi, le direttive e le responsabilità in materia di investimenti in un regolamento ad hoc.

3. PRESTAZIONI DELLA PREVIDENZA PER LA VECCHIAIA

3.1. Rendita di vecchiaia

Al raggiungimento dell'età di riferimento, l'assicurato ha diritto a una rendita di vecchiaia vitalizia.

L'ammontare della rendita di vecchiaia risulta dall'avere di vecchiaia disponibile al raggiungimento dell'età di riferimento e dall'aliquota di conversione regolamentare vigente in quel momento (cfr. allegato 2).

Se un assicurato il cui salario diminuisce di al massimo la metà dopo il 58° anno di età si avvale della possibilità di mantenere la previdenza al livello del precedente guadagno assicurato, non può essergli corrisposta nessuna prestazione di vecchiaia.

3.2. Avere di vecchiaia

Per ogni assicurato attivo viene costituito un avere di vecchiaia che si compone

- delle prestazioni di uscita trasferite da precedenti istituti previdenziali e di eventuali riscatti volontari dell'assicurato, compresi gli interessi;
- dei contributi di vecchiaia versati per l'assicurato durante il periodo di affiliazione all'istituto di previdenza (contributi del datore di lavoro e del dipendente), compresi gli interessi;
- dei rimborsi di prelievi anticipati per la promozione della proprietà di abitazioni (art. 30d cpv. 6 LPP), compresi gli interessi;
- degli importi trasferiti e accreditati nell'ambito di un conguaglio della previdenza in caso di divorzio (art. 22c cpv. 2 LFLP), compresi gli interessi;
- degli importi accreditati nel quadro di un riacquisto dopo il divorzio (art. 22d cpv. 1 LFLP), compresi gli interessi.

Da questo avere vengono dedotti

- i prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà di abitazioni;
- le prestazioni di uscita in caso di divorzio.

Per ogni assicurato viene tenuto un conto di vecchiaia individuale dal quale risulta l'avere di vecchiaia acquisito. Su questo conto vengono trasferite le prestazioni di uscita da precedenti istituti previdenziali, i riscatti volontari, i contributi del datore di lavoro e del dipendente e gli interessi calcolati sull'avere di vecchiaia esistente.

I contributi del dipendente e del datore di lavoro sono calcolati in base al salario assicurato, all'età e al piano previdenziale dell'assicurato conformemente alla tabella in allegato.

Gli interessi sull'avere di vecchiaia sono corrisposti annualmente alla fine dell'esercizio. Il tasso d'interesse applicabile è determinato dal Consiglio di fondazione nel mese di dicembre. Non vengono corrisposti interessi per i contributi di vecchiaia dell'anno corrente.

3.3. Pensionamento flessibile

In caso di pensionamento anticipato viene versata una rendita di vecchiaia ridotta, calcolata in base all'avere di vecchiaia acquisito moltiplicato per un'aliquota di conversione in funzione dell'età. Le eventuali prestazioni per i superstiti sono ridotte nella stessa misura.

In caso di pensionamento differito viene versata una rendita maggiorata, calcolata in base all'avere di vecchiaia acquisito moltiplicato per un'aliquota di conversione in funzione dell'età. Le eventuali prestazioni per i superstiti sono aumentate nella stessa misura.

3.4. Pensionamento parziale

La persona assicurata ha la possibilità di percepire la prestazione di vecchiaia in più fasi. La prestazione di vecchiaia percepita prima dell'età di riferimento non può superare la quota di riduzione del salario.

Il pensionamento parziale è possibile alle seguenti condizioni:

- al momento del primo prelievo parziale, il salario annuo viene ridotto di almeno il 20 per cento;
- il pensionamento parziale avviene al massimo in tre fasi, di cui l'ultima porta al pensionamento completo.

Se è prevedibile che il salario annuo scenda in modo duraturo al di sotto della soglia d'entrata, l'assicurato percepisce la rendita di vecchiaia completa.

L'assicurato può chiedere, osservando un termine di preavviso (due mesi prima dell'insorgere del diritto), che invece di una rendita di vecchiaia gli venga corrisposto un versamento in capitale. Tuttavia, se si è avvalso della possibilità di mantenere la previdenza al livello del precedente salario assicurato, non possono essergli corrisposte prestazioni di vecchiaia.

Se la riduzione del salario assicurato o del salario annuo è inferiore al 20 per cento, l'assicurato non ha diritto a prestazioni di vecchiaia parziali e l'avere di vecchiaia è mantenuto integralmente.

Il mantenimento della previdenza al livello del precedente salario assicurato può tuttavia essere disdetto a ogni nuova riduzione del grado di occupazione, nel qual caso l'assicurato ha diritto a prestazioni di vecchiaia.

3.5. Rendita transitoria

In caso di pensionamento anticipato o parziale, l'assicurato può percepire una rendita transitoria fino al raggiungimento dell'età di riferimento. La corresponsione di una rendita transitoria è esclusa se l'assicurato il cui salario diminuisce di al massimo la metà dopo il 58° anno di età si avvale della possibilità di mantenere la previdenza al livello del precedente guadagno assicurato.

La domanda per la rendita transitoria va presentata in concomitanza con quella per il pensionamento anticipato o parziale.

L'ammontare della rendita transitoria è stabilito dall'assicurato d'intesa con la fondazione. Non può comportare una riduzione di oltre il 40 per cento della futura rendita di vecchiaia.

La rendita transitoria è finanziata attraverso una riduzione della rendita di vecchiaia, calcolata in base a principi attuariali (secondo l'allegato 5).

Se il beneficiario di una pensione transitoria muore, il diritto alla pensione transitoria termina alla fine del mese del decesso e le prestazioni per i superstiti vengono calcolate sulla base della pensione di vecchiaia ridotta.

3.6. Liquidazione in capitale

Anziché una rendita di vecchiaia l'assicurato può chiedere che gli venga versato il saldo o una parte dell'aver di vecchiaia sotto forma di capitale. In caso di liquidazione in capitale parziale, l'aver di vecchiaia LPP è ridotto proporzionalmente all'importo della liquidazione parziale rispetto al capitale complessivo.

In caso di liquidazione in capitale completa si estinguono i diritti alle rendite per figli di pensionati e tutti i diritti a eventuali rendite per superstiti (rendite per il coniuge superstite, rendite per orfani, prestazioni a coniugi divorziati, rendite per il convivente superstite). In caso di liquidazione in capitale parziale, i diritti summenzionati sono ridotti proporzionalmente.

L'assicurato che desidera una liquidazione in capitale deve presentare alla Fondazione una dichiarazione scritta in tal senso, confermata dall'eventuale coniuge o partner registrato, al più tardi due mesi prima dell'insorgere del diritto e in ogni caso al più tardi due mesi prima del raggiungimento dell'età di riferimento (anche in caso di pensionamento posticipato). Per importi pari o superiori a 10'000 franchi, la firma deve essere autenticata ufficialmente. Il termine di preavviso di due mesi deve essere rispettato anche in caso di pensionamento anticipato. Può tuttavia essere ridotto in caso di licenziamento da parte del datore di lavoro.

Finché l'assicurato non presenta il consenso del coniuge, la fondazione non gli deve gli interessi sulla liquidazione in capitale.

3.7. Rendite per figli di pensionati

L'assicurato che percepisce una rendita di vecchiaia ha diritto a una rendita per ogni figlio che, al suo decesso, avrebbe diritto a una rendita per orfani. La rendita per figli di pensionati corrisponde al 20 per cento della rendita di vecchiaia corrente.

Sono applicabili per analogia le disposizioni sulle rendite per orfani.

4. PRESTAZIONI DELLA PREVIDENZA RISCHIO

4.1. Rendite di invalidità

Hanno diritto a una rendita di invalidità le persone che, ai sensi dell'assicurazione federale per l'invalidità (AI), sono invalide almeno al 40 per cento prima del raggiungimento dell'età di riferimento o dell'età minima di pensionamento e che erano assicurate presso la fondazione quando è iniziata l'incapacità al lavoro la cui causa ha determinato l'invalidità. Per il calcolo delle prestazioni è determinante l'attività lucrativa assicurata al momento dell'insorgere della rendita.

Il grado di invalidità corrisponde a quello determinato dall'AI. Può essere controllato in qualsiasi momento durante il periodo in cui viene versata la rendita e, se necessario, rideterminato.

Il diritto dipende dal grado di invalidità:

Grado di invalidità inferiore al 40%	nessun diritto
Grado di invalidità pari o superiore al 40%	Diritto in % della rendita intera
40%	25.0 %
41%	27.5 %
42%	30.0 %
43%	32.5 %
44%	35.0 %
45%	37.5 %
46%	40.0 %
47%	42.5 %
48%	45.0 %
49%	47.5 %
Grado di invalidità pari o superiore al 50%	corrisponde al grado di invalidità effettivo
Grado di invalidità pari o superiore al 70%	diritto alla rendita completa

Hanno diritto alle prestazioni di invalidità anche le persone che:

- a. in seguito a un'infermità congenita presentavano un'incapacità al guadagno compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed erano assicurate presso la fondazione quando l'incapacità al lavoro che ha causato l'invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento;
- b. diventate invalide quando erano minorenni, presentavano un'incapacità al guadagno compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed erano assicurate presso la fondazione quando l'incapacità al lavoro che ha causato l'invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento.

Una volta stabilita, la rendita d'invalidità è aumentata, ridotta o soppressa se il grado di invalidità subisce una modificazione secondo l'articolo 17 capoverso 1 LPGA.

L'obbligo alle prestazioni da parte della fondazione inizia contemporaneamente a quello dell'AI, ma al più presto quando cessa l'obbligo di pagamento del salario da parte del datore di lavoro o con l'esaurimento di eventuali indennità giornaliere pari almeno all'80 per cento del salario di cui è privato l'assicurato, finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro.

Fatto salvo l'articolo 26a LPP, l'obbligo alle prestazioni termina quando il grado di incapacità al guadagno scende sotto il 40 per cento, al decesso dell'assicurato o al più tardi quando l'assicurato raggiunge l'età di riferimento. Quando raggiunge l'età di riferimento, l'assicurato percepisce una rendita di vecchiaia al posto della rendita di invalidità. L'aver di vecchiaia determinante per il calcolo corrisponde all'aver di vecchiaia ulteriormente accumulato durante il periodo di invalidità, inclusi gli interessi. La fondazione continua ad alimentare l'aver di vecchiaia durante il periodo di invalidità sulla base del salario annuo assicurato e del piano di base per l'assicurazione di vecchiaia. In caso di invalidità parziale, l'aver di vecchiaia e il suo ulteriore accumulo sono considerati in funzione del diritto alla rendita. L'assicurato può chiedere che invece di una rendita di vecchiaia gli venga corrisposto un versamento in capitale conformemente alla cifra 3.6.

Se la rendita dell'AI è ridotta o soppressa in seguito all'abbassamento del grado d'invalidità, l'assicurato resta affiliato alla fondazione per tre anni alle stesse condizioni, sempre che prima della riduzione o della soppressione della rendita abbia partecipato ai provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8a LAI o che la rendita gli sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o all'aumento del grado di occupazione. La protezione assicurativa e il diritto alle prestazioni sussistono fintantoché l'assicurato percepisce una prestazione transitoria secondo l'articolo 32 LAI. Per il periodo in cui il rapporto di assicurazione e il diritto alle prestazioni sussistono, la fondazione può ridurre la rendita d'invalidità fino a concorrenza dell'importo corrispondente al grado di invalidità ridotto, ma solo nella misura in cui tale riduzione sia compensata da un reddito supplementare dell'assicurato.

La rendita di invalidità completa corrisponde al 70 per cento del salario assicurato.

4.2. Rendite per figli di invalidi

L'assicurato che percepisce una rendita di invalidità ha diritto a una rendita per figli di invalidi corrispondente al 12 per cento del salario assicurato per ogni figlio che, al suo decesso, avrebbe diritto a una rendita per orfani. La rendita per figli è determinata in base agli stessi criteri di calcolo di quelli applicabili alla rendita di invalidità. Sono inoltre applicate per analogia le disposizioni concernenti le rendite per orfani. Quando l'assicurato raggiunge l'età di riferimento, si procede a un nuovo calcolo e, al posto della rendita per figli di invalidi, viene versata una rendita per figli di pensionati corrispondente al 20 per cento della rendita di vecchiaia.

4.3. Prestazioni per i superstiti

Il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste solo se il defunto sottostava alla previdenza della fondazione al momento del decesso o dell'insorgere dell'incapacità lavorativa la cui causa ha portato alla morte o percepiva una rendita di vecchiaia o una rendita d'invalidità della fondazione al momento del decesso.

Il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste anche se il defunto

- a. in seguito a un'infermità congenita presentava un'incapacità al guadagno compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assoggettato alla previdenza professionale secondo il presente regolamento quando l'incapacità al lavoro che ha causato la morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento;

- b. è diventato invalido quando era ancora minorenne, presentava un'incapacità al guadagno compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assoggettato alla previdenza professionale secondo il presente regolamento quando l'incapacità al lavoro che ha causato la morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento.

4.4. Rendita per il coniuge superstite

Al decesso di una persona assicurata o titolare di una rendita, vige il diritto a una rendita per il coniuge superstite se quest'ultimo:

- deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio (limite d'età per i figli equivalente a quello delle rendite per orfani) oppure
- ha compiuto 45 anni e il matrimonio è durato almeno cinque anni; se il matrimonio è stato preceduto senza intervalli da una convivenza tra i due coniugi, la durata di questa convivenza viene aggiunta a quella del matrimonio.

Il diritto alla rendita per il coniuge superstite sorge con la morte della persona assicurata o titolare di una rendita, ma al più presto quando cessa il diritto al pagamento completo del salario. Se, al momento del decesso, la persona assicurata percepiva una rendita di invalidità o una rendita di vecchiaia, il diritto alla rendita per il coniuge superstite nasce il primo giorno del mese successivo al decesso.

Il diritto alla rendita per il coniuge superstite si estingue se quest'ultimo si risposa prima del compimento del 45° anno d'età o muore. Alla data in cui l'assicurato avrebbe raggiunto l'età di riferimento, la rendita per il coniuge superstite viene ricalcolata in base all'aver di vecchiaia ulteriormente alimentato. Se il coniuge superstite beneficiario della rendita si risposa prima del compimento del 45° anno d'età, ha diritto a una liquidazione in capitale unica pari a tre rendite annue. In tal modo si estinguono tutti i diritti dal giorno del passaggio a nuove nozze.

La rendita per il coniuge superstite ammonta al 50 per cento del salario assicurato fino a quando l'assicurato avrebbe raggiunto l'età di riferimento. A tale data la rendita viene ricalcolata in base all'aver di vecchiaia ulteriormente accumulato e ammonta al 70 per cento della rendita di vecchiaia cui l'assicurato avrebbe avuto diritto. L'aver di vecchiaia determinante per il calcolo corrisponde all'aver di vecchiaia accumulato fino all'età di riferimento, inclusi gli interessi. La fondazione continua ad alimentare l'aver di vecchiaia sulla base del salario annuo assicurato e del piano di base per l'assicurazione di vecchiaia.

Se, al momento del decesso, l'assicurato percepiva una rendita di vecchiaia, la rendita per il coniuge superstite è pari al 70 per cento della rendita di vecchiaia.

Se, al momento del decesso, l'assicurato esercitava un'attività lucrativa pur avendo raggiunto l'età di riferimento e non percepiva una rendita di vecchiaia ai sensi del presente regolamento, la rendita per il coniuge superstite, pari al 70 per cento della rendita di vecchiaia cui l'assicurato avrebbe avuto diritto, è calcolata sulla base dell'aver di vecchiaia disponibile alla fine del mese in cui è avvenuto il decesso.

Se il coniuge superstite avente diritto alla rendita è di oltre 10 anni più giovane dell'assicurato e se il matrimonio è durato meno di 20 anni al momento del decesso, la rendita viene ridotta dell'1 per cento per ogni anno o frazione d'anno che eccede la differenza di 10 anni, ma al massimo della metà. Il diritto alla rendita per il coniuge superstite conformemente alla LPP è garantito in ogni caso.

Il coniuge che non soddisfa i requisiti per beneficiare di una rendita per il coniuge superstite ha diritto a una liquidazione in capitale unica pari a tre rendite annue.

4.5. Rendita per il convivente superstite

Al decesso di una persona assicurata o titolare di una rendita non coniugata, vige il diritto a una rendita per il convivente superstite se quest'ultimo ha convissuto con l'assicurato deceduto e se soddisfa cumulativamente le seguenti condizioni:

- non percepisce una rendita vedovile o una rendita per il convivente superstite di un istituto di previdenza del 2° pilastro;
- non è coniugato;
- non era imparentato con la persona assicurata né aveva con essa affinità in linea discendente;
- aveva stipulato un contratto di convivenza scritto, in merito al quale la fondazione era stata informata prima del decesso della persona assicurata;
- aveva convissuto ininterrottamente con la persona assicurata negli ultimi cinque anni antecedenti il decesso e ha più di 45 anni oppure deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio comune.

La rendita per il convivente superstite corrisponde alla rendita per il coniuge superstite prevista dall'articolo 4.4. Sono applicabili per analogia le disposizioni in caso di passaggio a nuove nozze e la decurtazione della rendita per notevole differenza d'età tra i conviventi.

Se non soddisfa queste condizioni, il convivente superstite ha diritto a prestazioni di decesso in base a quanto previsto dalla cifra 4.8. Capitale di decesso.

4.6. Rendita per orfani

Al decesso della persona assicurata o titolare di una rendita, i figli hanno diritto a una rendita per orfani.

Hanno diritto a una rendita per orfani i figli della persona assicurata o titolare di una rendita e gli affiliati al cui sostentamento il defunto doveva provvedere.

Il diritto alla rendita per orfani sorge con la morte della persona assicurata o titolare di una rendita, ma al più presto quando cessa il diritto al pagamento completo del salario. La rendita per orfani è versata fino alla morte dell'avente diritto, ma al più tardi fino al compimento del 18° anno d'età. La rendita per orfani è versata anche dopo il compimento del 18° d'età

- fino alla conclusione della formazione;
- fino al raggiungimento della capacità al guadagno, se il figlio è invalido almeno al 70 per cento;

ma al massimo fino al compimento del 25° anno d'età.

Il termine "formazione" va inteso ai sensi dell'articolo 25 LAVS.

La rendita per orfani ammonta al 12 per cento del salario assicurato ed è versata fino a quando l'assicurato avrebbe raggiunto l'età di riferimento. A tale data la rendita viene ricalcolata in base all'avere di vecchiaia ulteriormente accumulato e ammonta al 20 per cento della rendita di vecchiaia cui l'assicurato avrebbe avuto diritto.

Se, al momento del decesso, l'assicurato percepiva una rendita di vecchiaia, la rendita per orfani è pari al 20 per cento della rendita di vecchiaia.

Se, al momento del decesso, l'assicurato esercitava un'attività lucrativa pur avendo raggiunto l'età di riferimento e non percepiva una rendita di vecchiaia ai sensi del presente regolamento, la rendita per orfani, pari al 20 per cento della rendita di vecchiaia cui l'assicurato avrebbe avuto diritto, è calcolata sulla base dell'avere di vecchiaia disponibile alla fine del mese in cui è avvenuto il decesso. Gli orfani di entrambi i genitori hanno diritto a una rendita per orfani doppia.

4.7. Prestazioni per i coniugi divorziati

Dopo la morte dell'ex coniuge, il coniuge divorziato è equiparato alla persona vedova per quanto concerne le prestazioni minime LPP a condizione che il matrimonio sia durato almeno dieci anni e al momento del divorzio gli sia stata assegnata una rendita secondo gli articoli 124e capoverso 1 o 126 capoverso 1 CC.

Il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste fintanto che sarebbe stata dovuta la rendita.

Le prestazioni per i superstiti della fondazione sono ridotte se, sommate alle prestazioni per i superstiti dell'AVS, superano le pretese derivanti dalla sentenza di divorzio o di scioglimento dell'unione domestica registrata; la riduzione è limitata all'importo eccedente. Le rendite per i superstiti dell'AVS sono conteggiate soltanto nella misura in cui siano superiori a un proprio diritto a una rendita d'invalidità dell'AI o a una rendita di vecchiaia dell'AVS.

4.8. Capitale di decesso

Se al decesso di una persona assicurata o titolare di una rendita di invalidità prima dell'età di riferimento non sorge il diritto a una rendita per il coniuge o per il convivente superstite, viene versato un capitale di decesso. Il capitale di decesso corrisponde alla parte dell'avere di vecchiaia disponibile alla fine del mese del decesso che è stata finanziata tramite i contributi di risparmio dell'assicurato e le sue prestazioni di libero passaggio, compresi gli interessi maturati su di essa, meno una liquidazione in capitale al coniuge o al convivente non avente diritto a una rendita, meno i costi necessari al finanziamento di prestazioni a favore di un coniuge divorziato.

Gli aventi diritto sono:

- a) il coniuge; in mancanza di questo,
- b) i figli dell'assicurato deceduto aventi diritto a una rendita per orfani in virtù del presente regolamento; in mancanza di questi,
- c) le persone fisiche al cui sostentamento la persona assicurata ha provveduto in modo considerevole e che non percepiscono una rendita vedovile, oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con l'assicurato durante i cinque anni precedenti il decesso, non è coniugata, non percepisce una rendita vedovile e non è imparentata con l'assicurato, oppure la persona che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli, non è coniugata e non percepisce una rendita vedovile; in mancanza di queste,
- d) i figli dell'assicurato deceduto che non hanno diritto a una rendita per orfani in virtù del presente regolamento, i genitori e i fratelli;
- e) in mancanza delle persone di cui alle lettere a) - d), gli altri eredi legali, ad esclusione dell'ente pubblico, per un importo corrispondente ai riscatti dell'assicurato, sommati ai

contributi di vecchiaia versati o, se risulta superiore, per un importo pari al 50 per cento dell'aver di vecchiaia.

Con una dichiarazione scritta indirizzata alla fondazione, l'assicurato può stabilire chi, tra gli aventi diritto di cui alle lettere b) o c) o d) o e), ha diritto prioritariamente al capitale di decesso e in che misura. Può raggruppare gli aventi diritto di cui alle lettere b) e c) se l'avente diritto di cui alla lettera c) deve provvedere al sostentamento di uno o più figli secondo la lettera b). Per il resto l'ordine di priorità non può essere modificato. In assenza di una dichiarazione, il capitale di decesso è attribuito in parti uguali agli aventi diritto di pari grado.

La dichiarazione può essere modificata o annullata in qualsiasi momento con una dichiarazione scritta a mano indirizzata alla fondazione.

4.9. Capitale di decesso da riscatti volontari

Se l'assicurato che ha effettuato riscatti volontari nell'ambito del rapporto previdenziale con la fondazione decede prima di aver raggiunto l'età di riferimento, viene versato il capitale di vecchiaia risultante da questi riscatti, inclusi gli interessi maturati su di esso, a prescindere dal versamento di una rendita al coniuge o al convivente superstite e dal capitale di decesso di cui all'articolo 4.8. Ciò non vale per i contributi supplementari eventualmente versati dall'assicurato nel quadro del piano complementare di previdenza per la vecchiaia.

Per il diritto al capitale di decesso da riscatti volontari e i requisiti da soddisfare si applicano per analogia le regole di cui all'articolo 4.8.

5. DISPOSIZIONI COMUNI SULLE PRESTAZIONI

5.1. Riduzione delle prestazioni per colpa grave

Se l'AVS/AI riduce, sospende o rifiuta di versare le prestazioni perché l'avente diritto ha causato il decesso o l'invalidità per colpa grave o perché si oppone alle misure d'integrazione dell'AI, la fondazione può ridurre le prestazioni nella stessa misura.

5.2. Sovraindennizzo e coordinamento con altre assicurazioni sociali

La fondazione riduce le prestazioni per i superstiti o quelle d'invalidità nella misura in cui, aggiunte ad altre prestazioni di natura e scopo affine e ad altri redditi computabili, superano il 90 per cento del salario annuo lordo ai sensi della LAVS presumibilmente perso dall'assicurato.

5.2.1. Riduzione prima del raggiungimento dell'età di riferimento

Per la riduzione delle prestazioni d'invalidità prima del raggiungimento dell'età di riferimento e la riduzione delle prestazioni per i superstiti, la fondazione può conteggiare le seguenti prestazioni e i seguenti redditi:

- a. le prestazioni per i superstiti e le prestazioni d'invalidità che vengono versate all'avente diritto sulla base dell'evento dannoso da parte di assicurazioni sociali e istituti di previdenza svizzeri ed esteri; le prestazioni in capitale sono conteggiate al loro valore di trasformazione in rendita;
- b. le indennità giornaliere di assicurazioni obbligatorie;
- c. le indennità giornaliere di assicurazioni facoltative, se queste sono finanziate almeno per metà dal datore di lavoro;
- d. per i beneficiari di prestazioni d'invalidità, il reddito dell'attività lucrativa o il reddito sostitutivo conseguito o che può presumibilmente essere conseguito.

La fondazione non può conteggiare le seguenti prestazioni né i seguenti redditi:

- a. assegni per grandi invalidi e indennità per menomazioni dell'integrità, indennità in capitale, contributi per l'assistenza e prestazioni analoghe;
- b. il reddito supplementare realizzato durante la partecipazione a provvedimenti di reintegrazione secondo l'articolo 8a della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità.

Le prestazioni per i superstiti a favore dei vedovi e degli orfani sono conteggiate insieme.

Il guadagno presumibilmente perso dall'assicurato corrisponde all'intero reddito dell'attività lucrativa o al reddito sostitutivo che l'assicurato avrebbe presumibilmente conseguito senza l'evento dannoso.

5.2.2. Riduzione delle prestazioni di vecchiaia che sostituiscono quelle di invalidità e delle prestazioni per i superstiti

Quando l'assicurato raggiunge o avrebbe raggiunto l'età di riferimento, la fondazione riduce le prestazioni di vecchiaia che sostituiscono quelle di invalidità e le rendite per i superstiti versate a partire dall'età di riferimento che sostituiscono le rendite per i superstiti versate prima dell'età di riferimento in caso di concorso con:

- a. prestazioni ai sensi della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF);
- b. prestazioni ai sensi della legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM);
- c. prestazioni estere analoghe.

La fondazione continua a fornire le sue prestazioni nella stessa misura in cui le forniva prima che l'assicurato raggiungesse l'età di riferimento (che non possono tuttavia superare le prestazioni di vecchiaia che sostituiscono quelle di invalidità). In particolare, la fondazione non deve compensare la riduzione delle prestazioni al raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 20 capoversi 2^{ter} e 2^{quater} LAINF e l'articolo 47 capoverso 1 LAM.

Le prestazioni ridotte versate dalla fondazione, sommate alle prestazioni ai sensi della LAINF e della LAM e alle prestazioni estere analoghe, non possono essere inferiori alle prestazioni di cui agli articoli 24 e 25 LPP non ridotte.

Se l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare non compensa integralmente una riduzione delle prestazioni AVS in quanto è stato raggiunto l'importo massimo (art. 20 cpv. 1 LAINF, art. 40 cpv. 2 LAM), la fondazione deve diminuire la riduzione della sua prestazione in misura pari all'importo non compensato.

Se una rendita di vecchiaia versata in sostituzione di una rendita di invalidità è divisa in seguito a divorzio dopo l'età di riferimento, la parte di rendita assegnata al coniuge creditore continua a essere conteggiata per il calcolo di un'eventuale riduzione della rendita di vecchiaia del coniuge debitore versata in sostituzione della rendita di invalidità.

5.2.3. Disposizioni comuni alle regole di riduzione

La persona avente diritto è tenuta a informare la fondazione su tutte le prestazioni e su tutti i redditi computabili.

La fondazione può sempre riesaminare le condizioni e l'estensione di una riduzione e adattare le sue prestazioni se la situazione si modifica in modo importante.

La fondazione non è tenuta a compensare il rifiuto o la riduzione di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare se queste assicurazioni hanno ridotto o rifiutato prestazioni fondandosi sugli articoli 21 della LPGA, 37 e 39 della LAINF, 65 e 66 della LAM.

Le prestazioni in capitale vengono convertite in rendite teoriche equivalenti secondo le basi attuariali della fondazione.

Se, in vista della concessione di una rendita AI, la fondazione ha effettuato anticipi, può esigere che l'AI le versi l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei suoi anticipi. La fondazione deve far valere i suoi diritti con un modulo specifico al più presto al momento della domanda di rendita e al più tardi al momento della decisione dell'ufficio AI. L'avente diritto deve comunicare immediatamente alla fondazione di aver inoltrato una domanda di rendita e informarla spontaneamente e senza indugio sulla decisione dell'ufficio AI.

5.3. Obbligo di prestazione anticipata

Se un caso di previdenza fa sorgere un diritto a prestazioni delle assicurazioni sociali ma sussistono dubbi su quale di esse è tenuta a versarle, l'avente diritto può chiedere alla

fondazione una prestazione anticipata, se la presa a carico da parte dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare è controversa.

5.4. Surrogazione

All'insorgere dell'evento assicurato la fondazione è surrogata, fino all'ammontare delle prestazioni regolamentari, nei diritti dell'assicurato, dei suoi superstiti e di altri beneficiari secondo il presente regolamento contro i terzi responsabili.

Se vi sono più responsabili, questi ultimi rispondono in solido per le pretese di regresso della fondazione.

Ai diritti trasferiti alla fondazione sono applicabili i termini di prescrizione dei diritti del danneggiato. Per il diritto di regresso della fondazione, i termini decorrono tuttavia soltanto dal momento in cui essa è venuta a conoscenza delle prestazioni che è chiamata a erogare e della persona soggetta all'obbligo del risarcimento.

Se il danneggiato è titolare di un credito diretto nei confronti dell'assicuratore di responsabilità civile, la fondazione è surrogata anche nel diritto del danneggiato. Le eccezioni derivate dal contratto di assicurazione non opponibili al danneggiato non possono essere fatte valere neppure dalla fondazione per quanto riguarda il suo diritto di regresso.

Per quanto qui non disciplinato, in materia di regresso sono applicabili gli articoli 27a e seguenti OPP2.

5.5. Versamento delle prestazioni di previdenza, luogo dell'adempimento

Le rendite esigibili sono versate anticipatamente dalla fondazione in rate mensili.

Il luogo di adempimento delle prestazioni è il domicilio svizzero degli aventi diritto o il domicilio di pagamento svizzero indicato dall'avente diritto. L'avente diritto può esigere che il versamento venga effettuato su un conto bancario dello Stato dell'Unione europea o dell'AELS nel quale è domiciliato o nel Paese nel quale è domiciliato.

Se la Fondazione riceve una notifica da parte dell'ufficio specializzato designato dal Cantone ai sensi degli artt. 131 cpv. 1 e 290 del Codice civile svizzero in caso di mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento, essa è tenuta a notificare immediatamente all'ufficio specializzato le seguenti richieste fatte dalla persona assicurata:

- a) pagamento di una prestazione in un'unica soluzione per un importo di almeno 1'000 franchi.
- b) pagamento in contanti ai sensi dell'art. 6.4 per un importo di almeno 1'000 franchi.
- c) Prelievo anticipato per promuovere la proprietà di un'abitazione ai sensi dell'art. 7.2 e segg.
- d) Costituzione di pegno o realizzazione del pegno ai sensi dell'art. 7.1.

La Fondazione può trasferire i versamenti di cui alle lettere a) - c) non prima di 30 giorni dall'invio della notifica al centro

5.6. Liquidazione in capitale per somme esigue

La rendita è corrisposta sotto forma di liquidazione in capitale se la rendita di vecchiaia o di invalidità è inferiore al 10 per cento, se la rendita per il coniuge o il convivente superstite è inferiore al 6 per cento e se la rendita per figli è inferiore al 2 per cento della rendita minima di vecchiaia AVS.

5.7. Giustificazione del diritto alle prestazioni

Le prestazioni sono versate solo dopo che gli aventi diritto hanno inoltrato tutti i documenti richiesti dalla fondazione.

Non sono corrisposti interessi sulle prestazioni pagate in ritardo per colpa dell'avente diritto.

5.8. Cessione e costituzione in pegno

Il diritto alle prestazioni secondo il presente regolamento non può essere ceduto né costituito in pegno prima dell'esigibilità. È fatta salva la costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà di abitazioni.

5.9. Restituzione di prestazioni ricevute indebitamente

Le prestazioni ricevute indebitamente devono essere restituite. Si può prescindere dalla restituzione se l'interessato era in buona fede e la restituzione comporta per lui un onere troppo grave.

Il diritto di chiedere la restituzione si estingue tre anni dopo che la fondazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della singola prestazione. Se il diritto di chiedere la restituzione nasce da un reato per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, è determinante tale termine.

5.10. Adeguamento delle rendite correnti all'evoluzione dei prezzi

Le rendite per i superstiti, le rendite di invalidità e le rendite di vecchiaia sono adeguate all'evoluzione dei prezzi nei limiti delle possibilità finanziarie della fondazione. Il Consiglio di fondazione decide annualmente se e in che misura le rendite devono essere adeguate. La fondazione indica e motiva le relative decisioni nel rapporto annuale o nel conto annuale. Le disposizioni minime legali (LPP) devono essere rispettate.

6. CASO DI LIBERO PASSAGGIO

6.1. Prestazione di uscita

L'assicurato che lascia la fondazione prima che insorga un caso di previdenza ha diritto a una prestazione di uscita. Ha altresì diritto a una prestazione di libero passaggio l'assicurato la cui rendita dell'assicurazione per l'invalidità è stata ridotta o soppressa dopo l'abbassamento del grado d'invalidità; il diritto dell'assicurato nasce nel momento in cui terminano la proroga temporanea del rapporto di assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni.

La prestazione di uscita è esigibile con l'uscita dalla fondazione. A partire da tale momento frutta l'interesse minimo previsto dalla LPP.

La fondazione versa la prestazione di uscita entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto tutte le indicazioni necessarie. Se alla scadenza di questo termine non ha versato la prestazione di uscita, da tale momento è dovuto un interesse di mora superiore dell'1 per cento al tasso minimo LPP.

6.2. Trasferimento e versamento della prestazione di uscita

Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, la fondazione deve versare la prestazione di uscita al nuovo istituto.

Se la fondazione ha l'obbligo di versare prestazioni per superstiti o prestazioni di invalidità dopo aver trasferito la prestazione di uscita al nuovo istituto di previdenza, quest'ultima deve esserle restituita nella misura in cui la restituzione sia necessaria per accordare il pagamento delle prestazioni di invalidità o per superstiti. Se la restituzione non ha luogo, le prestazioni per superstiti o le prestazioni di invalidità sono ridotte.

6.3. Mantenimento della previdenza sotto altra forma

L'assicurato che non entra in un nuovo istituto di previdenza deve notificare alla fondazione sotto quale forma ammissibile intende mantenere la previdenza.

In mancanza di comunicazione da parte dell'assicurato, la fondazione versa la prestazione di uscita, compresi gli interessi, all'istituto collettore LPP, non prima di sei mesi ma al più tardi due anni dopo l'insorgere del caso di libero passaggio.

6.4. Pagamento in contanti

L'assicurato può chiedere il pagamento in contanti se:

- lascia definitivamente la Svizzera o il Principato del Liechtenstein e non è affiliato obbligatoriamente a un'assicurazione contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità secondo le disposizioni legali di uno Stato membro dell'Unione europea o secondo le disposizioni legali islandesi o norvegesi;
- comincia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria;
- l'importo della prestazione di uscita è inferiore all'importo annuo dei suoi contributi.

Nel quadro della previdenza minima obbligatoria, la prestazione di uscita non può essere pagata in contanti se l'assicurato attivo lascia la Svizzera definitivamente ed è soggetto all'assicurazione obbligatoria di uno Stato dell'UE o dell'AELS per i rischi di vecchiaia, decesso

e invalidità. La parte obbligatoria della prestazione di uscita va trasferita su un conto o una polizza di libero passaggio, a scelta dell'assicurato. In questo modo la copertura previdenziale è mantenuta e l'assicurato avrà diritto a prestazioni previdenziali. La parte sovraobbligatoria della prestazione di uscita non è interessata dal divieto del pagamento in contanti e può quindi essere versata anticipatamente. Se l'attività lucrativa indipendente svolta nello Stato estero è sottoposta all'assicurazione obbligatoria per i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità, non è possibile pagare in contanti la prestazione di uscita della previdenza professionale obbligatoria (previdenza minima). Se non sussiste un tale obbligo assicurativo e l'intera prestazione di uscita può essere pagata in contanti, l'assicurato deve procurarsi le relative conferme e trasmetterle alla fondazione.

Se l'assicurato è coniugato, il pagamento in contanti può avvenire soltanto con il consenso scritto del coniuge. Se non è possibile raccogliere il consenso o se il coniuge lo rifiuta senza motivo fondato, può essere adito il tribunale.

In caso di costituzione in pegno, per il pagamento in contanti l'assicurato deve procurarsi il consenso scritto del creditore pignoratorio, sempre che sia interessata la somma costituita in pegno.

6.5. Conteggio e informazione

In caso di libero passaggio, la fondazione deve allestire per l'assicurato il conteggio della prestazione di uscita. Questo conteggio deve comprendere il calcolo della prestazione di uscita, l'ammontare del contributo minimo e l'ammontare dell'avere di vecchiaia secondo la LPP.

La fondazione comunica inoltre al nuovo istituto di previdenza l'importo e il momento di un prelievo anticipato per la promozione della proprietà di abitazioni, l'importo della prestazione di libero passaggio acquisita fino a quel momento e la parte dell'avere di vecchiaia LPP su tale prestazione di libero passaggio. È inoltre tenuta a comunicare al nuovo istituto di previdenza la parte dell'avere di vecchiaia LPP su un prelievo anticipato ai sensi dell'articolo 30c LPP, nonché le informazioni sulla riscossione delle prestazioni di vecchiaia e d'invalidità ai sensi dell'art. 8 cpv. 3 LFLP, necessarie per il calcolo delle opzioni di riscatto, del salario da assicurare obbligatoriamente e del numero massimo di prelievi in capitale in caso di riscossione parziale delle prestazioni di vecchiaia ai sensi dell'art. 13a LPP.

La fondazione deve indicare per iscritto all'assicurato tutte le possibilità legali e regolamentari per mantenere la previdenza.

6.6. Calcolo della prestazione di uscita

6.6.1. Diritto ordinario

La fondazione calcola la prestazione di uscita secondo il primato dei contributi. I diritti dell'assicurato corrispondono all'avere di vecchiaia disponibile al momento dell'uscita dalla fondazione.

6.6.2. Importo minimo all'uscita dalla fondazione

Quando lascia la fondazione, l'assicurato ha diritto almeno alle prestazioni d'entrata conferite e al totale degli importi riscattati (compresi gli interessi); vi si aggiungono i contributi di vecchiaia che ha versato durante il periodo di contribuzione (compresi gli interessi), aumentati del 4 per cento per anno d'età a partire da 20 anni, al massimo però del 100 per cento. Dal 1° gennaio successivo al compimento dei 20 anni, il supplemento per l'intero 21° anno d'età è del 4 per cento. Successivamente, il supplemento aumenta di altri 4 per cento ogni 1° gennaio per raggiungere il 100 per cento il 1° gennaio dell'anno in cui l'assicurato compie 45 anni. Il supplemento del 4 per cento per anno di età a partire da 20 anni non è calcolato sui contributi destinati al mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato per le

persone il cui salario diminuisce di al massimo la metà dopo il 58° anno di età, purché tali contributi riguardino la parte di salario per la quale l'assicurazione deve essere mantenuta e che non è assicurata dalla rimanente attività lucrativa. I contributi sulla parte di salario assicurata a titolo facoltativo sono considerati alla stregua del totale degli importi riscattati.

Il tasso d'interesse equivale al tasso minimo LPP. Nei periodi di copertura insufficiente, il tasso d'interesse viene ridotto al tasso applicato all'avere di vecchiaia.

Il contributo di rischio per il finanziamento delle prestazioni di invalidità e decesso prima del raggiungimento dell'età di riferimento non viene considerato nel calcolo dell'importo minimo.

6.6.3. Garanzia della previdenza obbligatoria

All'assicurato uscente viene rimesso almeno l'avere di vecchiaia giusta la LPP.

6.7. Divorzio

Le pretese di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio fino al promovimento della procedura di divorzio sono oggetto di conguaglio. La stessa regola si applica ai partner registrati. Il diritto a una rendita per i figli che sussiste al momento del promovimento di una procedura di divorzio rimane intatto nel conguaglio della previdenza professionale secondo l'articolo 124 o 124a CC.

Nel caso degli assicurati per i quali non si è ancora verificato un evento di previdenza, la prestazione di uscita acquisita durante il matrimonio, compresi i prelievi anticipati per la promozione della proprietà di abitazioni, ma esclusi i versamenti unici di beni propri, è divisa per metà. Le prestazioni di uscita da dividere sono calcolate conformemente agli articoli 15-17 e 22a o 22b della legge sul libero passaggio.

Nel caso degli assicurati che al momento del promovimento della procedura di divorzio percepiscono una rendita d'invalidità e non hanno ancora raggiunto l'età di riferimento, è determinante la prestazione di uscita che risulterebbe al momento del promovimento della procedura di divorzio in caso di soppressione della rendita d'invalidità. Le disposizioni sul conguaglio delle prestazioni di uscita si applicano per analogia.

Se, al momento del promovimento della procedura di divorzio, un assicurato percepisce una rendita d'invalidità e ha già raggiunto l'età di riferimento, oppure percepisce una rendita di vecchiaia, il giudice decide secondo equità sulla divisione della rendita. La parte di rendita assegnata al coniuge creditore è convertita in una rendita vitalizia. Quest'ultima gli è versata dalla fondazione se egli ha diritto a una rendita d'invalidità intera o ha raggiunto l'età minima per il pensionamento anticipato (art. 1 cpv. 3 LPP), oppure è trasferita nella sua previdenza.

Se, al momento del promovimento della procedura di divorzio, un coniuge ha raggiunto l'età di riferimento e ha differito la riscossione della prestazione di vecchiaia, l'avere di vecchiaia disponibile in quel momento va diviso analogamente a una prestazione di uscita.

Se durante la procedura di divorzio si verifica per il coniuge debitore il caso di previdenza vecchiaia, la fondazione riduce la parte della prestazione di uscita da trasferire secondo l'articolo 123 CC e la rendita di vecchiaia. La riduzione corrisponde all'importo di cui sarebbero ridotti i pagamenti delle rendite fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, se fossero stati calcolati sulla base di un avere diminuito della parte della prestazione d'uscita trasferita. La riduzione è divisa a metà tra i coniugi. Inoltre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, la rendita di vecchiaia o la rendita d'invalidità viene adeguata permanentemente sulla base dell'avere di vecchiaia ancora disponibile dopo il conguaglio.

Se, al momento del promovimento della procedura di divorzio, un assicurato percepisce una rendita d'invalidità e non ha ancora già raggiunto l'età di riferimento, ma la raggiunge durante la procedura di divorzio, la fondazione riduce la prestazione di uscita secondo l'articolo 124 capoverso 1 CC e la rendita. La riduzione corrisponde all'importo di cui sarebbero ridotti i pagamenti delle rendite tra il raggiungimento dell'età di riferimento e il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, se fossero stati calcolati sulla base di un avere diminuito della parte della prestazione d'uscita trasferita. La riduzione è divisa a metà tra i coniugi.

Se, in virtù di una sentenza di divorzio, la fondazione deve trasferire la totalità o una parte della prestazione di uscita di un assicurato, l'avere di vecchiaia di quest'ultimo è ridotto. L'avere di vecchiaia secondo l'articolo 15 LPP e l'importo minimo secondo l'articolo 17 LFLP sono ridotti nella stessa misura del capitale da versare rispetto al capitale complessivo.

L'importo trasferito può essere riacquistato integralmente o parzialmente. Le disposizioni sull'affiliazione alla fondazione si applicano per analogia. Gli importi riacquistati sono assegnati all'avere di vecchiaia di cui all'articolo 15 LPP e al rimanente avere di previdenza proporzionalmente al rapporto impiegato per il prelievo secondo l'articolo 22c capoverso 1 LFLP. Le persone che percepiscono una rendita d'invalidità al momento del promovimento della procedura di divorzio non hanno diritto al riacquisto dopo un trasferimento.

La rendita vitalizia di cui all'articolo 124a capoverso 2 CC va trasferita all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore. L'importo da trasferire corrisponde alla rendita dovuta per un anno civile e va versato annualmente entro il 15 dicembre dell'anno in questione. La rendita si compone di una parte LPP e di una parte sovraobbligatoria.

Se il coniuge creditore non comunica il nome dell'istituto di previdenza o di libero passaggio, la fondazione versa l'importo all'istituto collettore al più presto sei mesi e al più tardi due anni dopo la scadenza prevista per il trasferimento. La fondazione versa annualmente gli importi successivi all'istituto collettore LPP finché non riceve le informazioni per il trasferimento dal coniuge creditore.

Il coniuge creditore può richiedere un trasferimento sotto forma di capitale anziché di rendita. Il trasferimento sotto forma di capitale deve essere comunicato per iscritto alla fondazione. La relativa notifica è irrevocabile. La conversione in capitale è effettuata tenendo conto delle basi tecniche della fondazione vigenti alla data del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Il trasferimento sotto forma di capitale pone fine a tutte le pretese del coniuge creditore nei confronti della fondazione.

6.8. Liquidazione parziale o totale

Il Consiglio di fondazione emana le disposizioni relative alla liquidazione parziale o totale in un regolamento separato.

6.9. Mantenimento delle prestazioni di rischio

Il dipendente resta assicurato presso la fondazione durante un mese dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro per le prestazioni in caso di decesso e invalidità. Se inizia un nuovo rapporto di lavoro prima della scadenza di tale termine, è competente il nuovo istituto di previdenza. Per la previdenza dopo lo scioglimento del rapporto previdenziale non vengono versati contributi di rischio.

7. PROMOZIONE DELLA PROPRIETÀ DI ABITAZIONI

7.1. Costituzione in pegno

Al più tardi tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, l'assicurato può costituire in pegno il diritto a prestazioni previdenziali o un importo pari al massimo alla prestazione di uscita per l'acquisto di un'abitazione a uso proprio.

Gli assicurati che hanno superato il 50° anno di età possono costituire in pegno al massimo la prestazione di uscita alla quale avrebbero avuto diritto all'età di 50 anni o la metà della prestazione di uscita cui hanno diritto al momento della costituzione in pegno.

La costituzione in pegno è ammessa anche per l'acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni o di partecipazioni analoghe, a condizione che l'abitazione finanziata sia destinata a uso proprio.

7.2. Prelievo anticipato

Al più tardi tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, l'assicurato può chiedere il versamento di un importo per l'acquisto di un'abitazione a uso proprio.

Fino a 50 anni l'assicurato può prelevare un importo pari alla prestazione di uscita. Se ha superato il 50° anno di età, può prelevare al massimo la prestazione di uscita alla quale avrebbe avuto diritto all'età di 50 anni oppure la metà della prestazione di uscita disponibile al momento del prelievo.

L'assicurato può utilizzare il prelievo anticipato anche per l'acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni o di partecipazioni analoghe, a condizione che l'abitazione finanziata sia destinata a uso proprio.

7.3. Regolamento per la promozione della proprietà di abitazioni

Il Consiglio di fondazione disciplina in un regolamento separato le disposizioni specifiche sulla promozione della proprietà di abitazioni. Il regolamento è consegnato agli assicurati che ne fanno richiesta o che presentano una domanda di costituzione in pegno o di prelievo anticipato di prestazioni previdenziali.

8. ORGANIZZAZIONE

8.1. Consiglio di fondazione

8.1.1. Compiti

Il Consiglio di fondazione è l'organo supremo della fondazione, ne assume la direzione generale, provvede all'adempimento dei suoi obblighi legali, ne stabilisce gli obiettivi e principi strategici nonché i mezzi necessari alla loro realizzazione. Definisce l'organizzazione della fondazione, provvede alla sua stabilità finanziaria e ne sorveglia la gestione. Dirige la fondazione in conformità alla legge e alle ordinanze, alle disposizioni dell'atto costitutivo e del presente regolamento e tenendo conto anche delle direttive dell'autorità di vigilanza. I compiti del Consiglio di fondazione sono definiti dettagliatamente nel contratto di gestione e organizzazione.

Rappresenta la fondazione nei confronti di terzi e designa le persone con diritto di firma a due legalmente vincolante.

Il Consiglio di fondazione emana i regolamenti complementari, le direttive e le istruzioni necessari per garantire la direzione e l'amministrazione regolare della fondazione.

Il Consiglio di fondazione può attribuire la preparazione e l'esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a suoi comitati o a singoli membri. Provvede a un'adeguata informazione dei suoi membri.

8.1.2. Amministrazione paritetica

Il Consiglio di fondazione è composto da otto membri rappresentanti per metà i dipendenti e per metà il datore di lavoro.

Gli assicurati designano al loro interno i propri rappresentanti. Il Consiglio di fondazione provvede affinché i dipendenti dei datori di lavoro affiliati e le diverse categorie di lavoratori siano adeguatamente rappresentati. La nomina è disciplinata da un regolamento ad hoc.

Il Consiglio d'amministrazione del fondatore stabilisce i rappresentanti dei datori di lavoro.

Il mandato del Consiglio di fondazione ha una durata di quattro anni. Alla sua scadenza i membri possono essere rieletti.

I membri vincolati da un rapporto d'impiego con un datore di lavoro escono dal Consiglio di fondazione allo scioglimento di detto rapporto. I subentranti riprendono il mandato per la durata rimanente.

Il Consiglio di fondazione si autocostituisce. La presidenza del Consiglio di fondazione è assunta a turno da un rappresentante dei lavoratori e dei datori di lavoro. Il Consiglio di fondazione può tuttavia disciplinare diversamente l'attribuzione della presidenza.

8.1.3. Riunioni

Il Consiglio di fondazione è convocato a cura del presidente ogni qualvolta la gestione delle attività lo richieda, ma almeno una volta all'anno. I membri possono richiedere per iscritto al presidente la convocazione del Consiglio, indicandone i motivi.

Le riunioni si tengono in tedesco. La lingua ufficiale è il tedesco.

8.1.4. Decisioni

Il Consiglio di fondazione è validamente costituito se oltre la metà dei membri è presente.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei presenti. A parità di voti non vengono adottate decisioni. L'argomento è riproposto come punto all'ordine del giorno della riunione successiva per la trattazione definitiva. Le decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta. In tal caso devono essere prese all'unanimità. Le discussioni e le decisioni del Consiglio di fondazione sono messe a verbale.

8.2. Esercizio, controllo, vigilanza

8.2.1. Esercizio e giorno di riferimento

L'esercizio della fondazione termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'anno assicurativo corrisponde all'anno civile. Ai sensi del presente regolamento, il giorno di riferimento attuariale e l'inizio dell'anno assicurativo cadono il 1° gennaio.

8.2.2. Ufficio di revisione

Il Consiglio di fondazione incarica un ufficio di revisione abilitato dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente alla legge del 16 dicembre 2005 sui revisori.

L'ufficio di revisione verifica se:

- a. il conto annuale e i conti di vecchiaia sono conformi alle prescrizioni legali;
- b. l'organizzazione, la gestione e l'investimento patrimoniale sono conformi alle disposizioni legali e regolamentari;
- c. sono stati presi i necessari provvedimenti per garantire la lealtà nell'amministrazione del patrimonio e il rispetto dei doveri di lealtà è controllato in misura sufficiente dall'organo supremo;
- d. i fondi liberi o le partecipazioni alle eccedenze risultanti da contratti d'assicurazione sono stati impiegati conformemente alle disposizioni legali e regolamentari;
- e. in caso di copertura insufficiente l'istituto di previdenza ha preso le misure necessarie al ripristino della copertura integrale;
- f. le indicazioni e le notifiche richieste dalla legge sono state trasmesse all'autorità di vigilanza;
- g. le disposizioni dell'articolo 51c LPP sono state rispettate.

L'ufficio di revisione redige annualmente un rapporto sui risultati delle verifiche sopra elencate all'attenzione dell'organo supremo dell'istituto di previdenza. Il rapporto certifica il rispetto delle prescrizioni, con o senza riserve, e raccomanda l'approvazione o il rigetto del conto annuale, che deve essere allegato. Se necessario, l'ufficio di revisione commenta i risultati della verifica all'attenzione del Consiglio di fondazione.

8.2.3. Perito in materia di previdenza professionale

Il Consiglio di fondazione incarica un perito in materia di previdenza professionale abilitato dalla Commissione di alta vigilanza.

Il perito in materia di previdenza professionale verifica periodicamente se:

- a. la fondazione offre garanzia di poter adempiere i suoi impegni;
- b. le disposizioni attuariali regolamentari inerenti alle prestazioni e al finanziamento sono conformi alle prescrizioni legali.

Il perito sottopone al Consiglio di fondazione raccomandazioni concernenti in particolare:

- a. il tasso d'interesse tecnico e altre basi tecniche;
- b. le misure da adottare in caso di copertura insufficiente.

Se il Consiglio di fondazione non si attiene alle sue raccomandazioni e la sicurezza della fondazione ne sembra minacciata, il perito in materia di previdenza professionale informa l'autorità di vigilanza.

Se dalla verifica risulta che la fondazione non è in grado di adempiere i propri impegni, il Consiglio di fondazione deve prendere le misure necessarie. A tal fine può anche decidere di adeguare le prestazioni e/o il finanziamento.

8.2.4. Vigilanza

L'autorità di vigilanza provvede affinché gli istituti di previdenza, gli uffici di revisione per la previdenza professionale, i periti in materia di previdenza professionale e gli istituti dediti alla previdenza professionale osservino le prescrizioni legali e affinché il patrimonio di previdenza sia impiegato secondo gli scopi previsti; in particolare:

- a. verifica se le disposizioni statutarie e regolamentari degli istituti di previdenza e degli istituti dediti alla previdenza professionale sono conformi alle prescrizioni legali;
- b. esige dagli istituti di previdenza e dagli istituti dediti alla previdenza professionale un rapporto annuale, segnatamente sulla loro attività;
- c. prende visione dei rapporti dell'organo di controllo e del perito in materia di previdenza professionale;
- d. prende provvedimenti per eliminare i difetti accertati;
- e. giudica le controversie relative al diritto degli assicurati di essere informati conformemente agli articoli 65a e 86b capoverso 2 LPP; di norma, tale procedimento è gratuito per gli assicurati.

9. **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

9.1. **Informazione**

La fondazione informa ogni anno in modo adeguato gli assicurati su:

- a. i diritti alle prestazioni, il salario coordinato, l'aliquota di contribuzione e l'avere di vecchiaia;
- b. l'organizzazione e il finanziamento;
- c. i membri dell'organo paritetico secondo l'articolo 51 LPP.

Su richiesta, l'assicurato riceve i conti e il rapporto annuali nonché le informazioni necessarie sul rendimento del capitale, l'andamento dei rischi attuariali, i costi di gestione, il calcolo della riserva matematica, la costituzione di riserve e il grado di copertura.

9.2. **Obbligo del segreto**

Le persone che si occupano dell'amministrazione e del controllo degli affari della fondazione sono tenute a mantenere il segreto più assoluto sulle informazioni relative alla situazione personale e finanziaria degli assicurati, degli aventi diritto e dei datori di lavoro.

9.3. **Prescrizione dei diritti**

I diritti alle prestazioni non si prescrivono purché gli assicurati non abbiano lasciato la fondazione all'insorgere dell'evento assicurato.

I crediti che riguardano contributi o prestazioni periodici si prescrivono in cinque anni, gli altri in dieci anni. Gli articoli 129–142 del Codice delle obbligazioni sono applicabili.

9.4. **Conservazione dei documenti relativi alla previdenza**

La fondazione è tenuta a conservare tutti i documenti relativi alla previdenza contenenti informazioni importanti per l'esercizio dei diritti degli assicurati, ossia:

- a. documenti concernenti l'avere di previdenza, compresa la quota dell'avere di vecchiaia LPP:
 - i. sull'intero avere di previdenza di un assicurato depositato presso la fondazione;
 - ii. sull'importo del prelievo anticipato di cui all'articolo 30c LPP;
 - iii. sulle prestazioni d'uscita e sulle parti di rendita trasferite nel quadro di un conguaglio della previdenza professionale secondo l'articolo 22 LFLP;
- b. documenti concernenti i conti o le polizze dell'assicurato;
- c. documenti concernenti tutte le situazioni determinanti durante il periodo di assicurazione come riscatti, pagamenti in contanti, prelievi anticipati per la proprietà di abitazione e prestazioni di uscita in caso di divorzio o di scioglimento dell'unione domestica registrata;
- d. contratti di affiliazione del datore di lavoro con l'istituto di previdenza;
- e. regolamenti;

- f. corrispondenza importante;
- g. documenti che consentono di identificare gli assicurati.

I documenti possono essere conservati su supporti non cartacei a condizione, tuttavia, che rimangano sempre leggibili.

Se sono versate prestazioni di previdenza, l'obbligo per gli istituti della previdenza professionale di conservare i documenti dura fino a dieci anni dal momento in cui prende fine l'obbligo di erogare le prestazioni.

Se non è stata versata alcuna prestazione di previdenza perché l'assicurato non ha fatto valere i suoi diritti, l'obbligo di conservare i documenti dura fino al momento in cui l'assicurato compie o avrebbe compiuto 100 anni.

In caso di libero passaggio, l'obbligo per la fondazione di conservare i documenti importanti relativi alla previdenza termina dieci anni dopo il trasferimento della prestazione d'uscita dell'assicurato al nuovo istituto di previdenza o a un istituto che gestisce conti o polizze di libero passaggio.

9.5. Obbligo d'informazione e di notifica, comunicazione di informazioni, protezione dei dati

L'assicurato, gli aventi diritto e il datore di lavoro devono fornire alla fondazione informazioni complete e veritiere sulle circostanze determinanti per l'assicurazione. L'assicurato, gli aventi diritto e il datore di lavoro devono notificare immediatamente eventuali modifiche concernenti il rapporto previdenziale, in particolare:

- il matrimonio, un nuovo matrimonio o la registrazione di un'unione domestica dell'assicurato;
- il divorzio o lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata dell'assicurato;
- la modifica di altri redditi e redditi sostitutivi (prestazioni AVS/AI/LAINF/AM, prestazioni di altri istituti di previdenza, reddito da attività lucrativa ancora conseguito);
- la modifica del grado di invalidità o il recupero della capacità lavorativa;
- la modifica del rapporto di impiego dell'assicurato;
- il decesso dell'assicurato o del beneficiario di una rendita;
- il nuovo matrimonio o la registrazione di una nuova unione domestica di un beneficiario di una rendita per coniuge/convivente superstite o di una rendita per coniuge divorziato;
- il completamento di una formazione o il conseguimento della capacità lavorativa da parte di un figlio.

Il datore di lavoro deve annunciare alla fondazione tutti i salariati sottoposti all'assicurazione obbligatoria e fornire le indicazioni necessarie alla tenuta dei conti di vecchiaia e al calcolo dei contributi. Deve inoltre fornire all'ufficio di revisione tutte le informazioni di cui quest'ultimo necessita per il disbrigo dei compiti di sua pertinenza.

La fondazione declina ogni responsabilità per le conseguenze che potrebbero derivare dall'inosservanza dei suddetti obblighi.

L'assicurato prende atto che gli organi incaricati della gestione, del controllo o della vigilanza sono autorizzati a trattare o a far trattare i dati personali di cui hanno bisogno per adempiere i compiti che sono stati assegnati loro dalla legge o dal regolamento, compresi i dati particolarmente sensibili e i profili di personalità.

A cadenza annuale, entro fine gennaio, la fondazione annuncia all'Ufficio centrale del 2° pilastro tutte le persone per le quali gestiva un avere di vecchiaia nel dicembre dell'anno precedente.

9.6. Disposizioni sulla protezione dei dati

Gli assicurati o i loro datori di lavoro come pure i beneficiari di rendite devono fornire alla cassa pensioni o all'ufficio di gestione i dati necessari per l'attuazione della previdenza professionale. Questi dati comprendono in particolare dati personali e dati degni di particolare protezione (ad es. sullo stato di salute).

In quanto titolare del trattamento, l'ufficio di gestione elabora i dati personali nell'ambito del suo mandato di amministrazione della cassa pensioni in conformità alle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati.

Se la cassa pensioni o l'ufficio di gestione non riceve i dati personali direttamente dagli assicurati, ma dal loro datore di lavoro, quest'ultimo è responsabile di tali dati alla stregua della cassa pensioni o dell'ufficio di gestione. In particolare deve garantire la liceità del trattamento ed essere autorizzato a trasmettere i dati (alla cassa pensioni o all'ufficio di gestione).

La cassa pensioni o l'ufficio di gestione rispetta rigorosamente le disposizioni in materia di protezione dei dati. Garantisce in particolare che i dati personali possano essere trattati solo da una cerchia di persone autorizzate. Nella misura in cui ciò sia necessario per la fornitura della prestazione, la cassa pensioni o l'ufficio di gestione può trasmettere i dati personali a terzi (ad es. periti in materia di previdenza professionale, ufficio di revisione o compagnie di riassicurazione). Contraendo l'assicurazione, le persone da assicurare acconsentono a tale trattamento. Se necessario, le persone già assicurate danno il loro consenso in forma scritta. La cassa pensioni o l'ufficio di gestione garantisce che i terzi interessati possano trattare i dati soltanto nella misura in cui la cassa pensioni o l'ufficio di gestione è autorizzato a farlo. Ciò implica tra l'altro l'adozione di provvedimenti di sicurezza tecnici e organizzativi e il rispetto delle pertinenti disposizioni da parte di collaboratori e terzi che utilizzano le offerte e i sistemi messi a disposizione.

Le persone da assicurare acconsentono esplicitamente al trattamento dei loro dati anche dopo lo scioglimento del rapporto di previdenza. Possono peraltro costituire motivi che giustificano il trattamento dei dati le misure precontrattuali, l'adempimento del contratto, le disposizioni di legge, gli interessi preponderanti della cassa pensioni o di terzi e altre basi giuridiche pertinenti.

Il datore di lavoro è consapevole che i provvedimenti di sicurezza in materia di protezione dei dati, come l'efficacia della password, la sua modifica a intervalli regolari, la sua conservazione e altro, sono di sua responsabilità.

Per l'ufficio di gestione è importante che i dati siano memorizzati in data center ubicati in Svizzera. Ciò non può tuttavia essere garantito, soprattutto per quanto riguarda i software, dato che l'ufficio di gestione non può influire in alcun modo sulla scelta dei server da parte dei fornitori dei software per la memorizzazione dei dati né sui Paesi in cui questi processi hanno luogo. Di conseguenza la persona da assicurare acconsente espressamente al trasferimento dei dati all'estero.

Per quanto qui non disciplinato si applicano le disposizioni della legge sulla protezione dei dati. Per la previdenza professionale obbligatoria si applicano le pertinenti disposizioni di legge (art. 85a segg. LPP).

9.7. Controversie, foro competente

In caso di controversie derivanti dall'applicazione del presente regolamento tra la fondazione, il datore di lavoro, l'assicurato e gli aventi diritto viene adito il Tribunale cantonale delle assicurazioni. Il foro è la sede o il domicilio svizzero del convenuto o la sede dell'azienda presso la quale l'assicurato è stato assunto.

9.8. Modifiche del regolamento

Il Consiglio di fondazione può modificare in ogni momento il presente regolamento nei limiti delle prescrizioni legali e rispettando i diritti acquisiti dagli aventi diritto. Il regolamento è adeguato ogni qualvolta subentrano modifiche legislative.

Le modifiche del regolamento devono essere notificate all'autorità di vigilanza.

9.9. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025.

9.10. Applicazione

Il presente regolamento si applica a tutti gli assicurati attivi al 1° gennaio 2025 e ai nuovi assicurati che aderiscono alla fondazione da tale data e che fanno parte degli assicurati attivi.

Il regolamento non è applicabile ai rapporti di previdenza esistenti al 31 dicembre 2024 tra la fondazione e i beneficiari di rendite di vecchiaia, rendite di vecchiaia per coniugi e rendite di invalidità e per superstiti vitalizie.

Nel caso dei beneficiari di rendite di invalidità e per superstiti temporanee il regolamento non è applicabile per quanto attiene alle rendite da corrispondere temporaneamente, ma lo diventa quando questi assicurati raggiungono l'età di riferimento e subentrano le prestazioni di vecchiaia (accrediti di vecchiaia, aliquota di conversione, prestazioni future).

Il regolamento è stato approvato dal Consiglio di fondazione l'6 dicembre 2024 e sostituisce tutti gli altri regolamenti per gli assicurati attivi al 1° gennaio 2025 e i beneficiari di prestazioni di invalidità e per superstiti temporanee nella misura in cui riguardano la loro previdenza per la vecchiaia.

Il presente regolamento è stato tradotto in italiano, francese e inglese. In caso di divergenze fa fede il testo originale tedesco.

Per il Consiglio di fondazione:

sig. Patrik Füeg

sig. Daniel Berger

ALLEGATO 1

(Stato 1° gennaio 2025)

Assoggettamento (art. 1.7. cpv. 1)

Salario minimo per l'assoggettamento CHF 22'680
(importo limite inferiore secondo l'art. 2 LPP)

Salario assicurato / importo di coordinamento (art. 1.10.2)

Per i dipendenti a tempo pieno, l'importo di coordinamento corrisponde all'importo di coordinamento secondo la LPP al momento del calcolo. Per i dipendenti a tempo parziale, l'importo di coordinamento è moltiplicato per il tasso di occupazione.

Importo di coordinamento CHF 26'460

1/8 della rendita AVS massima 2025 CHF 3'780
(salario minimo assicurato)

Importo limite superiore secondo l'art. 8 LPP CHF 90'720

Decuplo dell'importo limite superiore secondo la LPP CHF 907'200
(salario massimo assicurato)

Tassi d'interesse

Tasso d'interesse per il calcolo dell'avere di vecchiaia previsto 1 %

Tasso d'interesse minimo LPP 1.25 %

Interesse di mora per contributi scaduti 5 %

ALLEGATO 3

Scala contributi / riscatti - Piano di base

Età	Dipendente [%]			Datore di lavoro [%]			Totale [%]			Scala riscatti	
	Rischio	Risparmio	Totale	Rischio	Risparmio	Totale	Rischio	Risparmio	Totale	Età	Scala[%]
18	1.400	0.000	1.400	2.100	0.000	2.100	3.500	0.000	3.500	18	0.000
19	1.400	0.000	1.400	2.100	0.000	2.100	3.500	0.000	3.500	19	0.000
20	1.400	3.630	5.030	2.100	5.445	7.545	3.500	9.075	12.575	20	0.000
21	1.400	3.784	5.184	2.100	5.676	7.776	3.500	9.460	12.960	21	9.075
22	1.400	3.938	5.338	2.100	5.907	8.007	3.500	9.845	13.345	22	18.717
23	1.400	4.092	5.492	2.100	6.138	8.238	3.500	10.230	13.730	23	28.936
24	1.400	4.246	5.646	2.100	6.369	8.469	3.500	10.615	14.115	24	39.745
25	1.400	4.400	5.800	2.100	6.600	8.700	3.500	11.000	14.500	25	51.155
26	1.400	4.554	5.954	2.100	6.831	8.931	3.500	11.385	14.885	26	63.178
27	1.400	4.708	6.108	2.100	7.062	9.162	3.500	11.770	15.270	27	75.827
28	1.400	4.862	6.262	2.100	7.293	9.393	3.500	12.155	15.655	28	89.114
29	1.400	5.016	6.416	2.100	7.524	9.624	3.500	12.540	16.040	29	103.051
30	1.400	5.170	6.570	2.100	7.755	9.855	3.500	12.925	16.425	30	117.652
31	1.400	5.324	6.724	2.100	7.986	10.086	3.500	13.310	16.810	31	132.930
32	1.400	5.478	6.878	2.100	8.217	10.317	3.500	13.695	17.195	32	148.899
33	1.400	5.632	7.032	2.100	8.448	10.548	3.500	14.080	17.580	33	165.572
34	1.400	5.786	7.186	2.100	8.679	10.779	3.500	14.465	17.965	34	182.963
35	1.400	5.940	7.340	2.100	8.910	11.010	3.500	14.850	18.350	35	201.087
36	1.400	6.094	7.494	2.100	9.141	11.241	3.500	15.235	18.735	36	219.959
37	1.400	6.248	7.648	2.100	9.372	11.472	3.500	15.620	19.120	37	239.593
38	1.400	6.402	7.802	2.100	9.603	11.703	3.500	16.005	19.505	38	260.005
39	1.400	6.556	7.956	2.100	9.834	11.934	3.500	16.390	19.890	39	281.210
40	1.400	6.710	8.110	2.100	10.065	12.165	3.500	16.775	20.275	40	303.224
41	1.400	6.864	8.264	2.100	10.296	12.396	3.500	17.160	20.660	41	326.063
42	1.400	7.018	8.418	2.100	10.527	12.627	3.500	17.545	21.045	42	349.744
43	1.400	7.172	8.572	2.100	10.758	12.858	3.500	17.930	21.430	43	374.284
44	1.400	7.326	8.726	2.100	10.989	13.089	3.500	18.315	21.815	44	399.700
45	1.400	8.800	10.200	2.100	13.200	15.300	3.500	22.000	25.500	45	426.009
46	1.400	8.954	10.354	2.100	13.431	15.531	3.500	22.385	25.885	46	456.529
47	1.400	9.108	10.508	2.100	13.662	15.762	3.500	22.770	26.270	47	488.045
48	1.400	9.262	10.662	2.100	13.893	15.993	3.500	23.155	26.655	48	520.576
49	1.400	9.416	10.816	2.100	14.124	16.224	3.500	23.540	27.040	49	554.143
50	1.400	9.570	10.970	2.100	14.355	16.455	3.500	23.925	27.425	50	588.766
51	1.400	9.724	11.124	2.100	14.586	16.686	3.500	24.310	27.810	51	624.466
52	1.400	9.878	11.278	2.100	14.817	16.917	3.500	24.695	28.195	52	661.265
53	1.400	10.032	11.432	2.100	15.048	17.148	3.500	25.080	28.580	53	699.185
54	1.400	10.186	11.586	2.100	15.279	17.379	3.500	25.465	28.965	54	738.249
55	1.400	10.340	11.740	2.100	15.510	17.610	3.500	25.850	29.350	55	778.479
56	1.400	10.494	11.894	2.100	15.741	17.841	3.500	26.235	29.735	56	819.899
57	1.400	10.648	12.048	2.100	15.972	18.072	3.500	26.620	30.120	57	862.532
58	1.400	10.802	12.202	2.100	16.203	18.303	3.500	27.005	30.505	58	906.403
59	1.400	10.956	12.356	2.100	16.434	18.534	3.500	27.390	30.890	59	951.536
60	1.400	11.110	12.510	2.100	16.665	18.765	3.500	27.775	31.275	60	997.957
61	1.400	11.264	12.664	2.100	16.896	18.996	3.500	28.160	31.660	61	1'045.691
62	1.400	11.418	12.818	2.100	17.127	19.227	3.500	28.545	32.045	62	1'094.765
63	1.400	11.572	12.972	2.100	17.358	19.458	3.500	28.930	32.430	63	1'145.205
64	1.400	11.726	13.126	2.100	17.589	19.689	3.500	29.315	32.815	64	1'197.039
65	1.400	11.880	13.280	2.100	17.820	19.920	3.500	29.700	33.200	65	1'250.295

Le percentuali indicate nella tabella si riferiscono al salario assicurato. Il valore indicato nella Scala riscatti corrisponde sempre al valore di inizio anno. In caso di riscatto nel corso dell'anno occorre stabilire un valore intermedio tra il valore di inizio anno e il valore di inizio anno dell'anno di età immediatamente successivo.

Scala contributi / riscatti - Piano plus

Età	Dipendente [%]			Datore di lavoro [%]			Totale [%]			Scala riscatti	
	Rischio	Risparmio	Totale	Rischio	Risparmio	Totale	Rischio	Risparmio	Totale	Età	Scala[%]
18	1.400	0.000	1.400	2.100	0.000	2.100	3.500	0.000	3.500	18	0.000
19	1.400	0.000	1.400	2.100	0.000	2.100	3.500	0.000	3.500	19	0.000
20	1.400	5.445	6.845	2.100	5.445	7.545	3.500	10.890	14.390	20	0.000
21	1.400	5.676	7.076	2.100	5.676	7.776	3.500	11.352	14.852	21	10.890
22	1.400	5.907	7.307	2.100	5.907	8.007	3.500	11.814	15.314	22	22.460
23	1.400	6.138	7.538	2.100	6.138	8.238	3.500	12.276	15.776	23	34.723
24	1.400	6.369	7.769	2.100	6.369	8.469	3.500	12.738	16.238	24	47.693
25	1.400	6.600	8.000	2.100	6.600	8.700	3.500	13.200	16.700	25	61.385
26	1.400	6.831	8.231	2.100	6.831	8.931	3.500	13.662	17.162	26	75.813
27	1.400	7.062	8.462	2.100	7.062	9.162	3.500	14.124	17.624	27	90.991
28	1.400	7.293	8.693	2.100	7.293	9.393	3.500	14.586	18.086	28	106.935
29	1.400	7.524	8.924	2.100	7.524	9.624	3.500	15.048	18.548	29	123.660
30	1.400	7.755	9.155	2.100	7.755	9.855	3.500	15.510	19.010	30	141.181
31	1.400	7.986	9.386	2.100	7.986	10.086	3.500	15.972	19.472	31	159.515
32	1.400	8.217	9.617	2.100	8.217	10.317	3.500	16.434	19.934	32	178.677
33	1.400	8.448	9.848	2.100	8.448	10.548	3.500	16.896	20.396	33	198.685
34	1.400	8.679	10.079	2.100	8.679	10.779	3.500	17.358	20.858	34	219.555
35	1.400	8.910	10.310	2.100	8.910	11.010	3.500	17.820	21.320	35	241.304
36	1.400	9.141	10.541	2.100	9.141	11.241	3.500	18.282	21.782	36	263.950
37	1.400	9.372	10.772	2.100	9.372	11.472	3.500	18.744	22.244	37	287.511
38	1.400	9.603	11.003	2.100	9.603	11.703	3.500	19.206	22.706	38	312.005
39	1.400	9.834	11.234	2.100	9.834	11.934	3.500	19.668	23.168	39	337.451
40	1.400	10.065	11.465	2.100	10.065	12.165	3.500	20.130	23.630	40	363.868
41	1.400	10.296	11.696	2.100	10.296	12.396	3.500	20.592	24.092	41	391.275
42	1.400	10.527	11.927	2.100	10.527	12.627	3.500	21.054	24.554	42	419.693
43	1.400	10.758	12.158	2.100	10.758	12.858	3.500	21.516	25.016	43	449.141
44	1.400	10.989	12.389	2.100	10.989	13.089	3.500	21.978	25.478	44	479.640
45	1.400	13.200	14.600	2.100	13.200	15.300	3.500	26.400	29.900	45	511.211
46	1.400	13.431	14.831	2.100	13.431	15.531	3.500	26.862	30.362	46	547.835
47	1.400	13.662	15.062	2.100	13.662	15.762	3.500	27.324	30.824	47	585.654
48	1.400	13.893	15.293	2.100	13.893	15.993	3.500	27.786	31.286	48	624.691
49	1.400	14.124	15.524	2.100	14.124	16.224	3.500	28.248	31.748	49	664.971
50	1.400	14.355	15.755	2.100	14.355	16.455	3.500	28.710	32.210	50	706.518
51	1.400	14.586	15.986	2.100	14.586	16.686	3.500	29.172	32.672	51	749.358
52	1.400	14.817	16.217	2.100	14.817	16.917	3.500	29.634	33.134	52	793.517
53	1.400	15.048	16.448	2.100	15.048	17.148	3.500	30.096	33.596	53	839.021
54	1.400	15.279	16.679	2.100	15.279	17.379	3.500	30.558	34.058	54	885.897
55	1.400	15.510	16.910	2.100	15.510	17.610	3.500	31.020	34.520	55	934.173
56	1.400	15.741	17.141	2.100	15.741	17.841	3.500	31.482	34.982	56	983.876
57	1.400	15.972	17.372	2.100	15.972	18.072	3.500	31.944	35.444	57	1'035.036
58	1.400	16.203	17.603	2.100	16.203	18.303	3.500	32.406	35.906	58	1'087.681
59	1.400	16.434	17.834	2.100	16.434	18.534	3.500	32.868	36.368	59	1'141.841
60	1.400	16.665	18.065	2.100	16.665	18.765	3.500	33.330	36.830	60	1'197.546
61	1.400	16.896	18.296	2.100	16.896	18.996	3.500	33.792	37.292	61	1'254.827
62	1.400	17.127	18.527	2.100	17.127	19.227	3.500	34.254	37.754	62	1'313.716
63	1.400	17.358	18.758	2.100	17.358	19.458	3.500	34.716	38.216	63	1'374.244
64	1.400	17.589	18.989	2.100	17.589	19.689	3.500	35.178	38.678	64	1'436.445
65	1.400	17.820	19.220	2.100	17.820	19.920	3.500	35.640	39.140	65	1'500.352

Le percentuali indicate nella tabella si riferiscono al salario assicurato. Il valore indicato nella Scala riscatti corrisponde sempre al valore di inizio anno. In caso di riscatto nel corso dell'anno occorre stabilire un valore intermedio tra il valore di inizio anno e il valore di inizio anno dell'anno di età immediatamente successivo.

ALLEGATO 4

Riscatto per il pensionamento anticipato - **Piano di base**

Avere massimo possibile "Riscatto per il pensionamento anticipato" in X del salario assicurato Piano di base							
Età scelta per il pensionamento							
Età	64	63	62	61	60	59	58
25	42.0%	81.0%	124.0%	169.0%	217.0%	267.0%	318.0%
26	43.0%	83.0%	126.0%	172.0%	221.0%	272.0%	324.0%
27	44.0%	85.0%	129.0%	175.0%	225.0%	277.0%	330.0%
28	45.0%	87.0%	132.0%	179.0%	230.0%	283.0%	337.0%
29	46.0%	89.0%	135.0%	183.0%	235.0%	289.0%	344.0%
30	47.0%	91.0%	138.0%	187.0%	240.0%	295.0%	351.0%
31	48.0%	93.0%	141.0%	191.0%	245.0%	301.0%	358.0%
32	49.0%	95.0%	144.0%	195.0%	250.0%	307.0%	365.0%
33	50.0%	97.0%	147.0%	199.0%	255.0%	313.0%	372.0%
34	51.0%	99.0%	150.0%	203.0%	260.0%	319.0%	379.0%
35	52.0%	101.0%	153.0%	207.0%	265.0%	325.0%	387.0%
36	53.0%	103.0%	156.0%	211.0%	270.0%	331.0%	395.0%
37	54.0%	105.0%	159.0%	215.0%	275.0%	338.0%	403.0%
38	55.0%	107.0%	162.0%	219.0%	280.0%	345.0%	411.0%
39	56.0%	109.0%	165.0%	223.0%	286.0%	352.0%	419.0%
40	57.0%	111.0%	168.0%	227.0%	292.0%	359.0%	427.0%
41	58.0%	113.0%	171.0%	232.0%	298.0%	366.0%	436.0%
42	59.0%	115.0%	174.0%	237.0%	304.0%	373.0%	445.0%
43	60.0%	117.0%	177.0%	242.0%	310.0%	380.0%	454.0%
44	61.0%	119.0%	181.0%	247.0%	316.0%	388.0%	463.0%
45	62.0%	121.0%	185.0%	252.0%	322.0%	396.0%	472.0%
46	63.0%	123.0%	189.0%	257.0%	328.0%	404.0%	481.0%
47	64.0%	125.0%	193.0%	262.0%	335.0%	412.0%	491.0%
48	65.0%	127.0%	197.0%	267.0%	342.0%	420.0%	501.0%
49	66.0%	130.0%	201.0%	272.0%	349.0%	428.0%	511.0%
50	67.0%	133.0%	205.0%	277.0%	356.0%	437.0%	521.0%
51	68.0%	136.0%	209.0%	283.0%	363.0%	446.0%	531.0%
52	69.0%	139.0%	213.0%	289.0%	370.0%	455.0%	542.0%
53	70.0%	142.0%	217.0%	295.0%	377.0%	464.0%	553.0%
54	71.0%	145.0%	221.0%	301.0%	385.0%	473.0%	564.0%
55	72.0%	148.0%	225.0%	307.0%	393.0%	482.0%	575.0%
56	73.0%	151.0%	229.0%	313.0%	401.0%	492.0%	587.0%
57	74.0%	154.0%	234.0%	319.0%	409.0%	502.0%	599.0%
58	75.0%	157.0%	239.0%	325.0%	417.0%	512.0%	611.0%
59	76.0%	160.0%	244.0%	332.0%	425.0%	522.0%	
60	78.0%	163.0%	249.0%	339.0%	433.0%		
61	80.0%	166.0%	254.0%	346.0%			
62	82.0%	169.0%	259.0%				
63	84.0%	172.0%					
64	86.0%						

Riscatto per il pensionamento anticipato - Piano plus

Avere massimo possibile "Riscatto per il pensionamento anticipato" in X del salario assicurato Piano plus							
Età scelta per il pensionamento							
Età	64	63	62	61	60	59	58
25	50.0%	99.0%	150.0%	204.0%	260.0%	320.0%	381.0%
26	51.0%	101.0%	153.0%	208.0%	265.0%	326.0%	389.0%
27	52.0%	103.0%	156.0%	212.0%	270.0%	333.0%	397.0%
28	53.0%	105.0%	159.0%	216.0%	275.0%	340.0%	405.0%
29	54.0%	107.0%	162.0%	220.0%	281.0%	347.0%	413.0%
30	55.0%	109.0%	165.0%	224.0%	287.0%	354.0%	421.0%
31	56.0%	111.0%	168.0%	228.0%	293.0%	361.0%	429.0%
32	57.0%	113.0%	171.0%	233.0%	299.0%	368.0%	438.0%
33	58.0%	115.0%	174.0%	238.0%	305.0%	375.0%	447.0%
34	59.0%	117.0%	177.0%	243.0%	311.0%	382.0%	456.0%
35	60.0%	119.0%	181.0%	248.0%	317.0%	390.0%	465.0%
36	61.0%	121.0%	185.0%	253.0%	323.0%	398.0%	474.0%
37	62.0%	123.0%	189.0%	258.0%	329.0%	406.0%	483.0%
38	63.0%	125.0%	193.0%	263.0%	336.0%	414.0%	493.0%
39	64.0%	127.0%	197.0%	268.0%	343.0%	422.0%	503.0%
40	65.0%	130.0%	201.0%	273.0%	350.0%	430.0%	513.0%
41	66.0%	133.0%	205.0%	278.0%	357.0%	439.0%	523.0%
42	67.0%	136.0%	209.0%	284.0%	364.0%	448.0%	533.0%
43	68.0%	139.0%	213.0%	290.0%	371.0%	457.0%	544.0%
44	69.0%	142.0%	217.0%	296.0%	378.0%	466.0%	555.0%
45	70.0%	145.0%	221.0%	302.0%	386.0%	475.0%	566.0%
46	71.0%	148.0%	225.0%	308.0%	394.0%	484.0%	577.0%
47	72.0%	151.0%	230.0%	314.0%	402.0%	494.0%	589.0%
48	73.0%	154.0%	235.0%	320.0%	410.0%	504.0%	601.0%
49	74.0%	157.0%	240.0%	326.0%	418.0%	514.0%	613.0%
50	75.0%	160.0%	245.0%	333.0%	426.0%	524.0%	625.0%
51	77.0%	163.0%	250.0%	340.0%	435.0%	534.0%	638.0%
52	79.0%	166.0%	255.0%	347.0%	444.0%	545.0%	651.0%
53	81.0%	169.0%	260.0%	354.0%	453.0%	556.0%	664.0%
54	83.0%	172.0%	265.0%	361.0%	462.0%	567.0%	677.0%
55	85.0%	175.0%	270.0%	368.0%	471.0%	578.0%	691.0%
56	87.0%	179.0%	275.0%	375.0%	480.0%	590.0%	705.0%
57	89.0%	183.0%	281.0%	383.0%	490.0%	602.0%	719.0%
58	91.0%	187.0%	287.0%	391.0%	500.0%	614.0%	733.0%
59	93.0%	191.0%	293.0%	399.0%	510.0%	626.0%	
60	95.0%	195.0%	299.0%	407.0%	520.0%		
61	97.0%	199.0%	305.0%	415.0%			
62	99.0%	203.0%	311.0%				
63	101.0%	207.0%					
64	103.0%						

ALLEGATO 5

La riduzione a vita della pensione annuale dipende dall'età in cui avviene il pensionamento anticipato. La riduzione corrisponde al seguente importo (in CHF) per una pensione transitoria annuale di 1'000 franchi:

Età	Riduzione all'anno per 1'000 franchi
58	298.20
59	262.80
60	225.00
61	184.80
62	142.20
63	97.20
64	49.80

L'età della persona assicurata è calcolata in anni e mesi; le tariffe per le frazioni di anno sono calcolate su base proporzionale.

ALLEGATO 6 Feldschlösschen Getränke AG e Feldschlösschen Supply Company AG
(Stato 1° gennaio 2025)

Le seguenti componenti salariali sono considerate nel salario annuo

salario
13a mensilità

Le seguenti componenti salariali occasionali sono considerate (media dei tre anni civili precedenti l'anno corrente quota pro rata temporis in caso di durata più breve) e sono valide per tutto l'anno:

bonus
salario orario
compensazioni per lavoro a turni
turni di giorno
turni di notte
premi di vendita / bonus di vendita

Poiché il bonus non è ancora noto al momento dell'adesione alla cassa pensione, 1 mensilità aggiuntiva è inclusa nel salario annuale. I salari annuali vengono adeguati il 1° aprile e sono validi fino al 31 marzo dell'anno successivo.

ALLEGATO 6 Carlsberg Supply Company AG
(Stato 1° gennaio 2025)

Le seguenti componenti salariali sono considerate nel salario annuo

salario
13a mensilità

Le seguenti componenti salariali occasionali sono considerate (media dei tre anni civili precedenti l'anno corrente o quota pro rata temporis in caso di durata più breve) e sono valide per tutto l'anno:

bonus
salario orario

Poiché il bonus non è ancora noto al momento dell'adesione alla cassa pensione, 1 mensilità aggiuntiva è inclusa nel salario annuale. I salari annuali vengono adeguati il 1° aprile e sono validi fino al 31 marzo dell'anno successivo.